

Stefano Vinci

*LE CUSTODI DEI FOCOLARI*  
I DIRITTI DELLE DONNE DURANTE IL FASCISMO\*

ABSTRACT	
Il saggio conduce un esame sulla politica del fascismo italiano rispetto alla condizione giuridica delle donne nei diversi ambiti familiare, sociale, culturale, professionale e lavorativo. In particolare, vengono messe in luce le ambivalenze e contraddizioni della politica femminile attuata nel Ventennio che traevano origine da due diverse anime del regime: una tradizionalista diretta a confinare le donne nel ruolo di madri e mogli, nella considerazione che all'impegno bellico degli uomini avrebbe dovuto corrispondere il loro sforzo procreativo connesso al proprio «destino biologico» finalizzato ad accrescere la potenza della nazione; ed una modernista, caratterizzata dalla nazionalizzazione delle masse e dalla mobilitazione di tutte le risorse disponibili, con la conseguente celebrazione della «nuova italiana» e della «cittadina militante», favorita nel cameratismo delle organizzazioni femminili e nel sostegno dei suoi diritti nella costruzione di un forte stato nazionale	The essay conducts an exam on the italian fascism policy with respect to the status of women in different spheres of family, society, culture, professions and business. In particular, it highlighted the ambiguities and contradictions of women's political implemented during the Fascist that stemmed from two different souls of the regime: the first, traditionalist, directed to confine women in the role of mothers and wives, in consideration that the war effort of the men would have to match their effort procreative connected to their "biological destiny" aimed at increasing the power of the nation; and the second, modernist, characterized by the nationalization of the masses and the mobilization of all available resources, resulting in the celebration of the "new Italian" and "citizen activist", favored in the camaraderie of women's organizations and in support of its rights in the construction of a strong national state.
<b>Fascismo – condizione femminile - famiglia – lavoro</b>	<b>Fascism - status of women – family - work</b>

SOMMARIO: 1. La politica femminile alle origini del fascismo. - 2. Istruzione e libere professioni al femminile. - 3. La donna e la famiglia dopo i patti lateranensi. - 4. La tutela delle madri lavoratrici nella legislazione degli anni Trenta. - 5. L'educazione delle giovani italiane.

1. – È difficile individuare un indirizzo univoco e ben definito della politica femminile attuata dal fascismo italiano durante il Ventennio. La salita al potere della dittatura mussoliniana, infatti, coincise con la volontà di porre fine allo stato liberale senza però che fossero chiari i rapporti che la nuova forma di stato (priva di una

\* Saggio sottoposto a referaggio con il sistema del doppio cieco

precisa identità ideologica) avrebbe avuto con la società civile, dai cui membri Mussolini, spinto da preoccupazioni soprattutto politiche, avrebbe cercato un costante consenso. Alle donne italiane, infatti, il duce aveva inizialmente promesso il diritto di voto amministrativo e politico nel corso congresso dell'*Alleanza internazionale pro-suffragio*, tenutosi a Roma nel 1923, e si era battuto alla Camera nel corso della seduta del 15 maggio 1925 per sostenere il riconoscimento del suffragio femminile:

[...] Noi viviamo in un secolo arido, triste, se volete. Ma noi lo accettiamo. Perché non possiamo modificarlo. E' il secolo del capitalismo. C'è un determinato sistema di vita sociale che strappato le donne dal focolare domestico e le ha cacciate a milioni nelle fabbriche, negli uffici, le ha immesse violentemente nella vita sociale. E, mentre voi siete atterriti di sapere che ogni quattro anni una donna metterà una scheda in un'urna, non siete affatto atterriti quando vedete maestre, professoresse, avvocatesse, mediche che invadono metodicamente tutti i campi dell'attività umana. E non lo fanno, o signori, per un capriccio. Lo fanno per una necessità! Aggiungo che questa necessità è diventata sempre più impellente. I tempi sono duri, e nelle famiglie, per vivere, ormai c'è bisogno di lavorare in due, ed al mattino l'uomo lascia la casa per andare alla fabbrica e la donna l'abbandona per andare all'ufficio. [...] Non v'è dubbio dunque che il posto occupato dalla donna nella vita sociale è oggi estesissimo e tende ad aumentare. Non la ricaccerete più, la donna, dalle posizioni in cui essa è venuta a trovarsi. A meno che non ci sia una catastrofe del capitalismo che ci riconduca ad un tenore di vita che noi crediamo di aver superato<sup>1</sup>.

Nonostante gli iniziali dissensi, il progetto proposto fin dal 1923 da Giacomo Acerbo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, trovò attuazione nella legge n. 2125 del 22 novembre 1925 che estendeva a tutte le donne di 25 anni che avessero determinati titoli d'istruzione o di censo, alle madri e vedove di caduti in guerra e alle decorate l'elettorato amministrativo attivo e passivo<sup>2</sup>. Contrariamente a quanto sostenuto da Mussolini, le forti limitazioni previste dalla legge rivelarono i pregiudizi verso l'emancipazione femminile in un momento storico caratterizzato dalla necessità di una politica di stampo maschilista, necessaria alla ricostituzione economica del paese scosso dalla Grande Guerra<sup>3</sup>: in tale contesto culturale le donne avrebbero

<sup>1</sup> Archivio Storico Camera dei Deputati, *Discussione*, tornata 15 maggio 1925, p. 3631. Cfr. A. Rossi-Doria, *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti 1996, pp. 86-87.

<sup>2</sup> La legge poneva dei limiti all'elettorato passivo: l'art. 2 prevedeva che non erano eleggibili agli uffici di sindaco, assessore, presidente dell'amministrazione provinciale, deputato provinciale, componente della giunta provinciale amministrativa, del consiglio di leva. Restavano salvi i consigli comunali e provinciali. Cfr. M.A. COCCHIARA, *Donne e cittadinanza politica: una prospettiva storica. Breve storia del diritto di voto alle donne in Italia*, in Id., *Donne, politica e istituzioni. Percorsi, esperienze e idee*, Roma, Aracne, 2009, p. 113.

<sup>3</sup> Sull'argomento cfr. E. SALVINI, *Ada e le altre. Donne cattoliche tra fascismo e democrazia*, Milano, Franco Angeli, 2013; I. STOLZI, *Fascismo, storia e storiografia*, in «Quaderni fiorentini», XLII (2013), pp. 719 ss; R. DE FELICE, *Mussolini il duce. Gli anni del consenso (1929-1936)*, Torino, Einaudi, 2007, pp. 87 ss; F. THÉBAUD (a cura di), *Storia delle donne. Il Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1992; V. DE GRAZIA, *Le donne nel regime fascista*, Venezia, Marsilio, 1992; I.

dovuto tornare a svolgere (dopo la parentesi bellica che le aveva viste impegnate nelle fabbriche quali sostitute degli uomini al fronte) i ruoli di madri e mogli a tempo pieno nell'ambito del focolare domestico<sup>4</sup>, ottemperando così al grave compito di rinsaldare l'istituzione familiare quale rimedio ai drastici squilibri demografici determinati dal primo conflitto mondiale.

Ma in realtà la concessione del diritto di voto prevista dalla legge Acerbo si rivelò una «beffa» in quanto – prima che il nuovo sistema elettorale avesse mai funzionato – il regime, nell'ottica di rafforzare la sua forma totalitaria di governo<sup>5</sup>, varò la legge 4 febbraio 1926 n. 237 istitutiva dei podestà comunali che abolì il carattere rappresentativo degli organi dei poteri locali<sup>6</sup>, vanificando l'entrata in vigore della legge Acerbo e realizzando la parità tra uomo e donna nella comune esclusione dal suffragio amministrativo. La promessa del voto alle donne aveva rappresentato, pertanto, un trucco demagogico svelato dallo stesso Mussolini nel 1932 nella sua intervista rilasciata al giornalista tedesco Emil Ludwig al quale dichiarò a chiare lettere che non avrebbe mai concesso alle donne il diritto di voto:

La donna deve obbedire, La mia opinione della sua parte nello Stato è opposta a ogni femminismo. Naturalmente non deve essere schiava, ma se le concedessi il diritto elettorale, mi si deriderebbe. Nel nostro Stato essa non deve contare<sup>7</sup>.

Tale esempio consente di comprendere le contraddizioni e le ambivalenze che caratterizzarono la politica femminile del regime determinata da anime diverse: una tradizionalista diretta a confinare le donne nel ruolo di madri e mogli, nella considerazione che all'impegno bellico degli uomini avrebbe dovuto corrispondere il loro sforzo procreativo connesso al proprio «destino biologico» finalizzato ad

VALCAVI, *La donna nel ventennio fascista 1919-1943*, Milano, Vangelista, 1977; P. MELDINI, *Sposa e madre esemplare. Ideologia e politica della donna e della famiglia durante il fascismo*, Rimini-Firenze, Guarraldi, 1975.

<sup>4</sup> L'effetto di tali politiche occupazionali attuate in quasi tutti i paesi europei fu quello di una significativa smobilitazione femminile che dal settore bellico si estese rapidamente agli altri settori. Cfr. C. SARACENO, *Percorsi di vita femminile nella classe operaia: tra famiglia e lavoro durante il fascismo*, in «Memoria: rivista di storia delle donne», a. 1, n. 2 (1981), pp. 64-75; A. GROPPI (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Roma-Bari, Laterza, 1996.

<sup>5</sup> Cfr. P. COSTA, *Lo Stato totalitario: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in «Quaderni fiorentini», 28 (1999), I, pp. 120 ss.; M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in A. SCHIAVONE, *Stato e cultura giuridica dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990.

<sup>6</sup> La legge 237/1926 istituì la figura del podestà, organo monocratico posto a capo della amministrazioni comunali che assommava le funzioni che erano prima del sindaco, della giunta municipale e del consiglio comunale, eliminando qualunque fondamento elettivo prima nei comuni minori, poi in tutti i comuni e dal 1928 anche nelle province con l'istituzione della equivalente figura del preside.

<sup>7</sup> Dichiarazione di B. Mussolini a E. Ludwig, in E. Ludwig, *Colloqui con Mussolini*, 1932.

accrescere la potenza della nazione<sup>8</sup>; ed una modernista, caratterizzata dalla nazionalizzazione delle masse e dalla mobilitazione di tutte le risorse disponibili, con la conseguente celebrazione della «nuova italiana» e della «cittadina militante», favorita nel cameratismo delle organizzazioni femminili e nel sostegno dei suoi diritti nella costruzione di un forte stato nazionale<sup>9</sup>.

Alla base dell'ideologia tradizionalista vi era l'intento eugenetico del risanamento e del miglioramento fisico e di igienizzazione morale della popolazione<sup>10</sup> con l'attribuzione alla donna dei compiti di procreare «generazioni di pionieri e di soldati necessari alla difesa dell'Impero» e di vigilare sull'integrità delle famiglie<sup>11</sup>. Si trattava – scrive Aldo Mazzacane – di una vera e propria 'ossessione' per la demografia, che fin dal noto discorso dell'Ascensione del 26 maggio 1927 aveva connotato gli indirizzi del dittatore, per il quale una popolazione sana e prolika costituiva la principale garanzia di potenza dello Stato-nazione, poiché decadenza e denatalità erano conseguenza l'una dell'altra<sup>12</sup>. Ciò spiegava la «missione pubblica della donna», delineata con chiarezza nel programma per l'assistenza sociale, con il quale il regime faceva della maternità un dovere nazionale – che celebrava con feste e premi di natalità<sup>13</sup> – la cui protezione veniva assicurata attraverso la creazione dell'ente parastatale denominato “Opera nazionale maternità ed infanzia” (ONMI), disciplinato dalla legge 10 dicembre 1925 n. 2277 e dal regolamento RD 15 aprile 1926 n. 718<sup>14</sup>, al quale venivano attribuiti compiti di assistenza delle donne durante la

<sup>8</sup> M. MAFAI, *Donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale. Pane nero*, Milano, Mondadori, 1987, p. 24; P. DOGLIANI, *Il fascismo degli italiani. Una storia sociale*, Torino, Utet, 2008, p. X.

<sup>9</sup> M. ADDIS SABA, *La corporazione delle donne: ricerche e studi sui modelli femminili nel ventennio fascista*, Firenze, Vallecchi, 1988; M. BARBAGLI e D.I. KERTZER (a cura di), *Storia della famiglia in Europa. Il Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 2005; M. CAVINA, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp.258-269; R. CAIROLI, *Dalla parte del nemico: ausiliarie, delatrici e spie nella Repubblica sociale italiana (1943-1945)*, Milano, Mimesis, 2013.

<sup>10</sup> Sull'eugenetica fascista cfr. G. ISRAEL, *Il fascismo e la razza*, Bologna, Il Mulino, 2010; C. MANTOVANI, *Rigenerare la società. L'eugenetica in Italia dalle origini ottocentesche agli anni Trenta*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004; F. CASSATA, *Molti, sani e forti. L'eugenetica in Italia*, Bollati Boringhieri, Torino 2006.

<sup>11</sup> M.V. BALLESTRETO, «Sorelle di fatiche e di dolori», «madri di pionieri e di soldati» (alle origini della legislazione sul lavoro delle donne), in *Materiali*, vol. VII, Bologna 1977.

<sup>12</sup> A. MAZZACANE, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in G. SPECIALE, *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza Diritto Esperienze*, Bologna, Pàtron, 2013, p. 37.

<sup>13</sup> C. SARACENO, *Costruzione della maternità e della paternità*, in A. DEL BOCA, M. LEGNANI, E. COLLOTTI, M.G. ROSSI, *Il regime fascista*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 474-496; A. ROSSI DRAGO, *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 1996, p. 11; D. DELL'ORCO (a cura di), *Oltre il suffragio: il problema della cittadinanza nella storia e nella politica delle donne*, Modena, Biblioteca della casa delle donne, 1997.

<sup>14</sup> L'ONMI fu disciplinata dalla legge 10 dicembre 1925 n. 2277 e dal regolamento RD 15 aprile 1926 n. 718. L'Opera, definita da Mussolini «creazione tipica del Regime», aveva di mira l'assistenza e la cura della madre e del fanciullo.

gravidanza, di servizi di aiuto alle madri e di profilassi sanitaria.<sup>15</sup> Scriveva l'avvocata torinese Lina Furlan nel 1933: «La legge del 1925 creando l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia ente parastatale, dimostra la volontà ferma del Governo Nazionale di istituire una provvidenza sociale nuova; il che dà la riprova della finalità che lo Stato si propone, di avocare cioè a sé l'ingerenza e il controllo su tutte le istituzioni filantropiche a profitto dei minori»<sup>16</sup>.

La funzione procreativa della donna determinò, quindi, un suo nuovo ruolo sociale che – osserva Victoria De Grazia – «per essere pregiata, rispettata, esaltata, doveva accettare e non tentare di negare i limiti della sua diversità»<sup>17</sup>. E da tali limiti connessi alla differente natura dell'uomo derivava, secondo la concezione modernista, uno straordinario ruolo sociale femminile nel campo della propaganda, dell'assistenza e dell'educazione<sup>18</sup> nell'ottica di combattere i modelli devianti delle femministe «incredule, vanesie, voluttuose, spostate, inette al matrimonio, sottodonne» che rifiutavano di essere madri<sup>19</sup> e di vigilare sulla morale delle famiglie, dalle quali vennero allontanate le prostitute relegate nelle c.d. case di tolleranza.

Queste due spinte conservatrice e modernista – che videro come maggiori esponenti Giovanni Gentile e Giuseppe Bottai – crearono paradossi eccentrici nella politica del regime: da un lato fu avviata una battaglia contro l'emancipazione femminile, l'intellettualismo, l'eguaglianza professionale, la libertà sessuale e la promiscuità<sup>20</sup> e dall'altro le donne videro riconosciuto un significativo protagonismo

<sup>15</sup> Cfr. M. MINESSO, *Stato e infanzia nell'Italia contemporanea: origini, sviluppo e fine dell'Onmi, 1925-1975*, Bologna, Il Mulino, 2007; M. MORELLO, *Donna, moglie e madre prolifica: l'ONMI in cinquant'anni di storia italiana*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010; ID., *Alle origini di una tutela strutturale della maternità nel periodo fascista. L'opera nazionale maternità e infanzia*, in *Riv. st. dir. it.*, a. LXXXV (2012), v. LXXXV, p. 271.

<sup>16</sup> Scriveva L. FURLAN, *L'Opera Nazionale per la Protezione e Assistenza della Maternità e Infanzia*, in M. L. RICCI (a cura di), *La Donna e la famiglia nella legislazione fascista*, Napoli, La Toga, 1933, p. 42.

<sup>17</sup> DE GRAZIA, *op. cit.*, p. 12.

<sup>18</sup> A. SEMERARO PORCELLI, *La donna nel regime fascista*, in «Vedetta Jonica», anno II, n. 18, Taranto 4 maggio 1931 – IX EF: «E la donna italiana sente con orgoglio che è finita ormai la storia dell'eterno sesso debole, il concetto che la donna debba vivere solamente per la casa. [...] E' finito il falso convenzionalismo che inceppava tante belle intelligenze e soffocava quel senso di spontanea carità innata nell'animo della donna».

<sup>19</sup> G. DE LIBERO, *Il problema della natalità così lo risolvete!*, Roma 1938, p. 11: «Il movimento femminista moderno vorrebbe fare della donna un maschio, e siccome non può avvenire per il sesso, lo si fa nelle manifestazioni, nella moda e nei gesti della vita. E' la favola del pavone. Il corvo vuol divenire pavone e crede di aver fatto tutto vestendo le penne, ma resta sempre un brutto corvaccio. L'asino si mette la pelle del leone, ma resta sempre quell'asino che raglia. Per questo movimento femminista o di mascolinizzazione, la donna non vuole più appoggiarsi all'uomo economicamente per formare la più perfetta delle società, la famiglia, ma vuole staccarsene e bastare a se stessa, anche per i suoi capricci».

<sup>20</sup> Tali tendenze avrebbero mascolinizzato la donna riducendone l'attitudine ad essere «una buona reggitrice del governo domestico e una madre di una figliolanza numerosa e sana». F. LOFFREDO, *Politica della famiglia e della razza*, in «La difesa della Razza», 1939, 24, pp. 21-6.

nella società civile in attività che si svolgevano fuori dal contesto familiare, come si leggeva nel 1933 nelle pagine della rivista *Augustea: politica, economia, arte*<sup>21</sup> in un articolo intitolato *La festa del popolo che si eterna* di Wanda Gorjux<sup>22</sup>, militante di spicco dell'ala femminile del Partito fascista:

La Donna Italiana è essenzialmente madre. Non l'hanno sviata dal suo compito né la necessità del lavoro, né le forme nuove della vita; non ha avuto significato per la Donna Italiana né la lotta per il voto, né la campagna per la limitazione delle nascite. [...] Il buon senso, l'equilibrio della Donna Italiana, equilibrio che le viene dalla profondità della razza, le facevano sentire come transitorie le questioni elettorali e le teorie sociali non basate anzi contrastanti le leggi della natura. Il buon senso le ha dato ragione; l'elettoralismo, il voto, non ha più ragione di essere scopo della vita neppure per gli uomini e fra non molto le stesse suffragette inglesi perderanno per le battaglie elettorali ogni interesse<sup>23</sup>.

2. – Nella battaglia contro il femminismo intellettuale, la politica del fascismo fu indirizzata a scoraggiare le donne dall'istruzione professionale media e superiore al fine di eliminare una delle cause più notevoli di alterazione del vincolo familiare e di decadenza demografica. Tali istanze rivolte alla realizzazione di una scuola femminile di cultura disinteressata, «adatta ai bisogni intellettuali e morali delle signorine» nel quadro di «un organismo, un cui potessero essere largamente soddisfatte tutte le giuste esigenze della cultura nazionale»<sup>24</sup> furono recepite da Giovanni Gentile<sup>25</sup>, il quale strutturò la riforma della scuola seguendo l'obiettivo di ridurre le iscrizioni dal sovraffollato istituto magistrale – in quanto l'unico in grado di offrire alle donne una discreta cultura generale – e salvaguardare dalla femminilizzazione le scuole ritenute più adatte alla popolazione maschile, vale a dire il liceo classico e l'istituto tecnico<sup>26</sup>. Secondo tali direttive che rispondevano anche

<sup>21</sup> La rivista quindicinale *Augustea: politica, economia, arte* (1925-1943) fu fondata e diretta da Franco Ciarlantini che si avvalse della collaborazione di giornalisti ed intellettuali come Massimo Bontempelli, Arrigo Solmi, Sergio Panunzio, Emilio Bodrero, Alfredo Rocco, Angelo Oliviero Olivetti. Cfr. R. GENNARO, *L'imperialismo spirituale negli esordi della rivista Augustea (1925-1927)*, in «Incontri. Rivista europea di studi italiani», anno 27 (2012) fasc. 2.

<sup>22</sup> Wanda Bruschi (Bari, 16 nov. 1889 - 29 giugno 1976), moglie di Raffaele Gorjux, laureata al Magistero di Roma ed insegnante, collaborò con vari giornali femminili sotto diversi pseudonimi (Medusa, Madame Récamier). A. CIMMINO, *Gorjux, Raffaele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 58, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2002.

<sup>23</sup> W. GORJUX, *La festa del popolo che si eterna*, in «Augustea», 1933, 23, p. 651.

<sup>24</sup> G. GENTILE, *Il rinnovamento della scuola*, in *La riforma della scuola in Italia*, Milano-Roma, Treves-Treccani-Tumminelli, 1932, pp. 211-212.

<sup>25</sup> In realtà la riforma della scuola del 1923 rispecchia, oltre all'attualismo del filosofo siciliano, anche l'idealismo di Benedetto Croce e di Giuseppe Lombardo Radice e non ignora il pragmatismo americano e l'intuizionismo bergsoniano. Cfr. U. PISCOPO, *La scuola del regime*, Napoli, Guida, 2006, p. 97.

<sup>26</sup> Cfr. E. GUGLIELMAN, *Dalla «scuola per signorine» alla «scuola delle padrone»: il Liceo femminile della riforma Gentile e i suoi precedenti storici*, in M. GUSPINI (a cura di), *Da un*

all'esigenza di ridurre lo scompenso esistente tra scuola e mercato del lavoro che generava una sovrapproduzione di forze intellettuali<sup>27</sup>, il riordino della organizzazione scolastica (attuata con decreto n. 1054 del 6 maggio 1923 sulla scuola media, con decreto n. 2102 del 30 settembre 1923 sull'istruzione universitaria e con il decreto 2185 del 1 ottobre 1923 sulla riorganizzazione dell'insegnamento elementare) prevede percorsi di studio appositamente femminili e rigidamente separati da quelli maschili con la creazione della c.d. "scuola complementare" avente ad oggetto rudimenti di economia domestica e cultura di base e con la istituzione dei licei femminili di durata triennale – che Ricuperati definisce la «la più graziosa e assurda invenzione di Giovanni Gentile»<sup>28</sup> – dedicato alle «fanciulle delle borghesia» che non avrebbero avuto accesso ai corsi universitari<sup>29</sup>.

Tale segregazione culturale delle donne – che avrebbe consentito ai soli uomini di avere accesso agli studi universitari nell'ottica di una selezione al maschile tra gli studenti con maggiore rendimento per la formazione della futura classe dirigente – subì non poche critiche in seno al Parlamento chiamato a pronunciarsi sullo «Stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925»: in particolare nella seduta del Senato del 3 febbraio 1925, il senatore Ettore Pais, professore ordinario di storia antica all'università di Roma, mosse un'aspra critica ai programmi dei licei femminili creati da Gentile – la cui concezione sulla educazione delle donne doveva ritenersi antiquata<sup>30</sup> – che dedicavano troppo spazio ai lavori ed all'economia domestica a discapito di altre fondamentali materie quali le scienze naturali<sup>31</sup>.

*secolo all'altro. Contributi per una storia dell'insegnamento della storia*, Roma, Anicia, 2004, pp. 155-195.

<sup>27</sup> M. BARBAGLI, *Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia (1959-1973)*, Bologna, Il Mulino, 1974, pp. 159ss.; DE GRAZIA, *op. cit.*, p. 208.

<sup>28</sup> G. RICUPERATI, *Scuola e politica nel periodo fascista*, in G. QUAZZA (a cura di), *Scuola e politica dall'Unità ad oggi*, Torino, Stampatori, 1977, p. 89.

<sup>29</sup> L'art. 65, cap. VII del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, *Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali*, prevedeva che «I licei femminili hanno per fine d'impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirino né agli studi superiori né al conseguimento di un diploma professionale». L'istituto, privo di corso inferiore, aveva la durata di tre anni e vi si accedeva dopo quattro anni di scuola media di primo grado, previo esame di ammissione; al termine del triennio non si sosteneva l'esame di Stato come per i licei classico e scientifico, ma si otteneva una licenza inutilizzabile a livello professionale e che non consentiva il passaggio all'Università. Le materie d'insegnamento erano lingue e letteratura italiana e latina, storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica; due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'altra facoltativa; storia dell'arte; disegno; lavori femminili; musica e canto; uno strumento musicale; danza. MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, *Bollettino Ufficiale*, a. L, vol. II, n. 36- 30 agosto 1923, circolare n. 67, p. 2851. Cfr. G. TURI, *Giovanni Gentile. Una biografia*, Firenze, Giunti, 1995, p. 327.

<sup>30</sup> ATTI PARLAMENTARI, *Senato*, Leg. XXVII, Discussioni, 3 febbraio 1925, Seguito discussione, pp. 1305-1306: «Ora, a questo proposito, io ho un pensiero e cioè che l'ex-ministro, mosso certamente da un lodevole sentimento, abbia della educazione femminile un concetto un po' antiquato. Ciò lo desumo anche da un altro fatto e cioè che nei licei femminili la direzione non può mai essere affidata ad una donna. E perché mai? Noi oggi abbiamo avvocati donne, medici donne e ci prepariamo anche in un termine più o meno lontano all'elettorato femminile. Se poi guardiamo all'estero troviamo che ci sono

Gli anacronismi della riforma del '23 lamentati a più voci sulla stampa<sup>32</sup> e resi evidenti dal ridottissimo numero di iscrizioni registrato nei licei femminili<sup>33</sup>, portarono il governo alla presa d'atto del fallimento della legge Gentile e all'emanazione di una «politica dei ritocchi» che prese piede a partire dal 1927 con una serie di decreti di soppressione graduale degli istituti per le donne, la cui educazione – con la legge n. 889 del 15 giugno 1931 varata dal ministro Balbini – fu affidata a scuole professionali della durata di tre anni con lo scopo di «preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa»<sup>34</sup> e ad un successivo biennio nelle scuole di magistero professionale femminile che avrebbe fornito alle allieve la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dei lavori femminili o della economia domestica<sup>35</sup>.

Nella sostanza non era cambiato molto: si continuavano a disincentivare le donne dal perseguire percorsi scolastici che avrebbero condotto alle università – si pensi ai licei classici, per i quali era previsto il numero chiuso, un pesante onere finanziario a carico delle famiglie rispetto alle altre scuole, oltre ad una notevole severità nel

perfino delle donne ministri, che partecipano agli affari di Stato. Ora io non dico che dobbiamo arrivare di corsa a questi estremi: sarebbe un gravissimo errore ed una infelicità per tutti. Forse ne avrebbe piacere il partito popolare perché i preti avrebbero modo di esercitare maggiore influenza; ma, ripeto, non voglio fare questioni politiche. Ma, d'altra parte, arrivare al punto che una donna, anche se meritevole, non possa dirigere un istituto femminile, mi pare che sia assolutamente un po' troppo. In certi casi la donna alla direzione di questi istituti starebbe certamente meglio di un uomo attorniato da tante gonnelle. Del resto abbiamo avuto esempi luminosi in questa materia, come la Fuà Fusinato, la De Gubernatis ed altre ancora».

<sup>31</sup> *Ibidem*: «Ma quello che è veramente strano e notevole è che nel liceo femminile manca assolutamente l'insegnamento delle scienze naturali. Così la giovinetta apprenderà benissimo quali cure si debbano avere per il cane e per il gatto, ma non saprà come trarsi d'impaccio in un caso di avvelenamento, non saprà che cosa sono un barometro o un termometro e così via dicendo. Infatti secondo il criterio di questo ordinamento le scienze naturali sono state assolutamente bandite dal ginnasio e dalle altre scuole medie inferiori».

<sup>32</sup> Contro la riforma si schierò l'area socialista, con i quotidiani «L'Avanti!» e «La Giustizia» e le riviste «Critica Sociale» e «Libertà»; liberali, repubblicani e radicali, con «Il Mondo», «La Rivoluzione Liberale», La «Voce Repubblicana» e «La Stampa»; gli intellettuali comunisti, in «Ordine Nuovo», e i radicali democratici di Credaro nella «Rivista Pedagogica»; anche Gramsci, dal carcere, denunciò le discriminazioni di classe della riforma, accennando alle scuole fini a se stesse per signorine. GUGLIELMAN, *op. cit.*, p. 170.

<sup>33</sup> MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, *Direzione Generale dell'Istruzione Media, Statistiche sugli istituti medi d'istruzione*, Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1926, pp. 234-235; Ivi, 1927, pp. 437-465. Cfr. GUGLIELMAN, *op. cit.*, p. 173.

<sup>34</sup> Venivano impartiti insegnamenti di cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia, disegno, nozioni di storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori donneschi, lingua straniera, religione). Art. 7 della legge 15 giugno 1931 n. 889. *Riordinamento dell'istruzione media tecnica*.

<sup>35</sup> Ivi art. 8. Le materie insegnate erano: italiano, storia, geografia, pedagogia, scienze naturali, disegno, storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori femminili, nozioni di agraria, lingua straniera, religione. Erano previsti orari e programmi differenti per le alunne che avessero aspirato all'insegnamento di lavori femminili o all'insegnamento dell'economia domestica.



concedere le promozioni<sup>36</sup> – prevedendo per loro istituti *ad hoc* rivolti a formare le studentesse al ruolo di donna di casa e madre di famiglia «addestrata ad ogni cura domestica, dalla più umile a quella che ha un alto contenuto spirituale: l'allevamento e l'educazione della prole»<sup>37</sup>. Scriveva Ferdinando Loffredo ancora nel 1938:

In luogo di troppo numerose e mediocri avvocatesse, medichesse, ingegneresse e impiegate di amministrazioni pubbliche o private, oggi si possono gettare sul mercato del lavoro e molto ben agguerrite, molte professioniste della casa, dell'alimentazione, di particolari insegnamenti, dell'assistenza ospitaliera e sociale, le quali, oltre a risolvere il problema angoscioso del pane quotidiano e del proprio avvenire, raggiungono socialmente un alto valore economico e produttivo, tutt'altro che da disprezzare<sup>38</sup>.

Pertanto, il modello educativo previsto per le donne – che sarà confermato nella *Carta della Scuola* di Bottai del 1939 che prevedeva differenti e speciali istituti d'istruzione per le donne<sup>39</sup> - risultò soprattutto rivolto a costituire una guida sicura per i figli «che, se da bimbi chiederanno aiuto per i compiti della scuola, da grandi chiederanno a lei consiglio in tutte le difficoltà della vita, trovando intelligente e dolce conforto»<sup>40</sup>. In tale ottica, la donna non avrebbe dovuto essere un «dolce peso» per coloro che la amano, ma una valida collaborazione in ogni evenienza della vita:

Sono le donne a educare, a plasmare, a «formare» gli uomini, ad esserne le compagne, le guide, le incitatrici: e [...] l'Italia fascista ha bisogno di donne che comprendano appieno tutta la loro missione, materiale, educativa e spirituale, di madri e di spose e la esplichino degnamente, questa missione, nobilmente, con passione<sup>41</sup>.

Nonostante le forti limitazioni ai percorsi di studio superiori per le donne e il divieto a svolgere attività di insegnamento nei licei per le materie umanistiche<sup>42</sup> (che

<sup>36</sup> R. GENTILI, *Giuseppe Bottai e la riforma fascista della scuola*, Firenze, La Nuova Italia, 1979, pp. 67-69.

<sup>37</sup> J. CHARNITZKY, *Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime (1922-1943)*, Scandicci, La nuova Italia, 1996, pp. 308-309.

<sup>38</sup> LOFFREDO, *op. cit.*, p. 365.

<sup>39</sup> G. BOTTAI, *Carta della Scuola*. Dichiarazione XXI. *L'ordine delle scuole femminili*: «La destinazione e la missione sociale della donna, distinte nella vita fascista, hanno a loro fondamento differenti e speciali istituti d'istruzione. La trasformazione delle scuole promiscue si attua a mano a mano che nell'ordine corporativo si definisce il nuovo indirizzo del lavoro femminile. L'ordine femminile si compone di un Istituto femminile, triennale, che accoglie le giovinette dalla Scuola media, e di un Magistero cui possono accedere le alunne licenziate dall'Istituto femminile. Tali istituti preparano spiritualmente al governo della casa, e all'insegnamento nelle scuole materne».

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> *L'adunata dei fasci femminili presieduta dalla Fiduciaria prof. Quintieri*, in «Voce del Popolo. Giornale della provincia di Taranto», anno 50, n. 45, 17-18 novembre 1933, XII E.F.

<sup>42</sup> Il 9 dicembre 1926 con il Regio Decreto 2480, le donne furono escluse dai concorsi per le cattedre di lettere, latino, greco, storia e filosofia nei licei classici e scientifici, oltre che dall'insegnamento di

rispondeva alla concezione gentiliana di inidoneità femminile ad insegnare tali discipline<sup>43</sup>) - tra gli anni Venti e gli anni Trenta si registrò un sensibile aumento nel numero delle laureate (le dottoresse in Giurisprudenza, ad esempio, da 42 nel 1926-27 passarono ad una media di 70 per anno accademico negli anni Trenta)<sup>44</sup>: questi studi non risultarono però rivolti allo sviluppo di individualità professionali che venivano viste come pericoli dell'intellettualismo femminista e dell'ambizione borghese contro l'unità della famiglia. In un articolo del 1939 pubblicato su *Gerarchia*, rivista ufficiale del fascismo diretta da Margherita Sarfatti, la donna intellettuale veniva definita «il volto femminile della vanità borghese», mentre quella professionista e addottorata veniva considerata «l'ideale borghese dell'ambizione democratica». Contro questi stereotipi culturali, l'ideologia fascista proponeva «un modello muliebre più fecondo e più sano» legato prevalentemente alla vita familiare:

La donna intellettuale, che l'aurea mediocrità ancora predilige, è una tra le figure meno necessarie alla saldezza dell'istituto familiare e al potenziamento della razza. Ci riferiamo a quella che custodisce e tramanda la tradizione del salotto [...]. Compagna del guerriero non può essere colei che porta a mensa l'arida dialettica della saccenza, e che, titoli alla mano, misura le distanze coniugali per giustificare le deviazioni appellandosi ai diritti illimitati del sentimento<sup>45</sup>.

In questa concezione tutta virile, alla donna non veniva comunque precluso l'accesso alle libere professioni, soprattutto in quei settori ritenuti confacenti alla natura della donna in quanto compatibili con la sua capacità e volontà di essere madre, come quello di insegnante, infermiera o farmacista<sup>46</sup>. Si trattò comunque di percentuali bassissime rispetto agli uomini. I recenti studi di Francesca Tacchi sull'avvocatura dimostrano che nel decennio 1921-1931 il numero delle avvocatesse italiane crebbe sensibilmente rispetto al passato (da 85 a 180), ma restò insignificante

italiano e storia negli istituti tecnici. L'articolo 11 prevedeva che: «Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi IV, V (limitatamente ai concorsi per l'istituto tecnico) VI e VII (limitatamente ai concorsi per il liceo classico e il liceo scientifico) di cui all'annessa tabella, che sono riservate agli uomini, e dei concorsi e degli esami di abilitazione per maestra giardiniera negli istituti magistrali, che sono riservati alle donne».

<sup>43</sup> MELDINI, *op. cit.*, p. 51; A. GALOPPINI, *Le studentesse dell'Università di Pisa (1875-1940)*, Pisa, ETS, 2011, pp. 129 ss; R. CAIROLI, *L'antisemitismo al femminile*, in R. CHIARINI (a cura di), *L'intellettuale antisemita*, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 61-69.

<sup>44</sup> *Annuario statistico italiano*, s. III, vol. 3, 1933, p. 100; *Compendio statistico italiano*, Roma, vol. XIV, 1940, p. 248. Cfr. la tabella a cura di F. Orlandi e F. Tacchi in G. TURI (a cura di), *Libere professioni e fascismo*, Milano, Angeli, 1994, p. 223.

<sup>45</sup> ELLEVI, *Istituto familiare e fascismo*, in «*Gerarchia*», maggio 1939.

<sup>46</sup> W. GORJUX, *op. cit.*, p. 651: «Si cerca di rafforzare nella donna le energie necessarie al gran compito, qualunque siano gli obblighi e gli eventi della sua giornata; si cerca essenzialmente di dare alla donna coscienza e conoscenza di questa missione dalla quale dipendono la prosperità, la gloria, la vita, l'avvenire della Nazione».

se si guarda al numero delle laureate in giurisprudenza<sup>47</sup> ed alla componente maschile degli albi professionali (con un rapporto donne/uomini inferiore all'1%)<sup>48</sup>.

Benché residuale, quello delle donne-avvocato era comunque una realtà italiana in fase crescita che necessitava di controllo da parte del regime: per questo motivo nel 1930 veniva istituita la *Federazione italiana donne giuriste*, affiliata alla *Fédération Internationale des femmes magistrats et avocats ou qui exercent une autre carrière juridique*, che nell'obiettivo di censire tutte le donne che intraprendevano la carriera forense istituì già nel 1933 ben undici sedi in Italia a Torino, Milano, Venezia, Trieste, Mantova, Bologna, Ferrara, Firenze, Roma, Napoli e Messina. Nella prefazione al libro *La donna e la famiglia nella legislazione fascista* a cura di Maria Laetitia Ricci, Emilio Bodrero, presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti Professionisti – Artisti, scriveva che le donne giuriste, con quel volume dimostravano «di voler collaborare all'opera del Fascismo, restando semplicemente donne, ciò che vuol dire offrendo la propria sensibilità e la propria competenza alla trattazione di quegli argomenti che di quella sensibilità e di quella competenza hanno più particolare necessità». Per il Bodrero la donna fascista non era più quella che *domi mansit et lanam fecit*, ma doveva collaborare attivamente alla missione del Fascismo: «Non femminismo ma femminilità», ecco quanto chiedeva loro la Nazione<sup>49</sup>.

Ed è proprio in virtù di questa “femminilità” che le avvocatesses si ritagliarono alcune «nicchie professionali»<sup>50</sup> (basti pensare al diritto di famiglia e a quello minorile) nelle quali la loro esperienza di mogli e madri avrebbe potuto caratterizzare la loro competenza. Si trattava comunque di un difficile compromesso tra professione

<sup>47</sup> Il grosso scarto fra il numero delle laureate in giurisprudenza e le avvocatesses che esercitavano effettivamente la professione non passò inosservato dalla stampa femminile dell'epoca che registrò la rinuncia delle donne a irrompere in un ben consolidato territorio tradizionalmente maschile. La penalista Lina Furlan, nel 1939, precisava che le iscritte all'Albo degli Avvocati fossero solo due mentre nell'Albo dei Procuratori la schiera risultava più numerosa. Rispetto ai pregiudizi dell'opinione pubblica sulle donne avvocato, aggiungeva: [...] «La donna avvocato non casca nel ridicolo o nel sentimentale né coll'espone tesi assurde, né coll'assumere atteggiamenti da Crocerossina verso i delinquenti che deve difendere. La mia comprensione delle manchevolezze di coscienza e di tutte le debolezze dell'istinto non si trasforma in solidarietà. La mia fraternità non arriva sino all'evangelico bacio del lebbroso. E non credo di cadere nel peccato di superbia se io mi impongo di mantenere le distanze [...] Si ricomincia poi all'indomani con cuore vergine ad analizzare nuovi drammi, confidando solamente nella forza della nostra parola, nel gioco della nostra dialettica.» Cfr. L. FURLAN, *Le donne avvocato dell'Almanacco Annuario “donne italiane”*, «Attività Muliebre», 4-5-6, (1939), IX, p. 6.

<sup>48</sup> Nel 1940 nelle grandi città neanche l'1% del totale degli iscritti agli albi professionali era rappresentato dalle donne. F. Tacchi, «Una sifilide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro». Elsa Comani del foro di Ancona, in N. SBANO (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, Bologna, Il Mulino, p. 175; ID., *Dall'esclusione all'inclusione. Il lungo cammino delle laureate in giurisprudenza*, in «Scoeità e storia», 103, 2004, p. 120.

<sup>49</sup> E. BODRERO, Prefazione a RICCI, *op. cit.*, p. VII.

<sup>50</sup> F. TACCHI, «Una sifilide vaporosa», *cit.*, p. 175.

e focolare domestico in un contesto culturale che non vedeva di buon occhio le “donne in carriera”, come risulta dalle pungenti vignette satiriche pubblicate sulle riviste degli anni '30 in cui le avvocatessse venivano raffigurate come *mannequins* che sfilavano tra le mura del tribunale accavallando provocatoriamente le gambe ed indossando la toga come un abito da sera<sup>51</sup>. Ciò denotava un forte pregiudizio sociale sull'attività forense femminile: si riteneva, ad esempio, che le avvocatessse fossero più adatte alla collaborazione nelle riviste giuridiche o ai commenti sulle decisioni dei magistrati più che «all'aspro attrito fra le parti e ai sottili accorgimenti dialettici»<sup>52</sup>.

Tali difficoltà non furono ovviamente limitate al mondo forense: anche le professioni sanitarie furono fortemente avversate dalla propaganda del regime e dalla cultura popolare che privilegiava un ruolo domestico della donna e le riservava spazi limitati nel mondo del lavoro a ruoli ben determinati come quello di segretarie e dattilografe. Lo stereotipo della dottoressa tutta corpo, distratta o dispensatrice di consigli terapeutici stravaganti ebbe larga diffusione sulle riviste «Travaso» o «Ecco Settebello»<sup>53</sup> e fu oggetto di una cospicua filmografia<sup>54</sup>. Ciò comportò un limitatissimo numero delle “donne-medico” in Italia (solo 297 nel 1938, come risulta dai dati raccolti nell'«Almanacco della donna italiana») con specializzazione soprattutto in malattie di donne e bambini, che richiedevano «speciale finezza e pazienza» (radioterapia, malattie cutanee, laringologia), e con collocazione nelle opere assistenziali, in dispensari antitubercolari, scuole di puericultura e asili<sup>55</sup>.

3. – Scrive Marco Cavina che i «variegati umori interni del fascismo» rivelarono una forte contraddizione con riferimento al diritto di famiglia. Si scontrarono, infatti, due volti del regime: quello arcaico e tradizionalista – professato da Giovanni Gentile secondo il quale «la donna è del marito ed è quel che è in quanto in lui»<sup>56</sup> – che riproponeva il mito della famiglia tradizionale, italica e patriarcale ed in particolare quello della famiglia rurale mezzadrile, tradizionalista ed estesa, utile a cementare la morale e i costumi; e quella modernizzante e totalitarista che auspicava la «giuspubblicizzazione del diritto di famiglia» nella considerazione della protezione dell'infanzia e della giovinezza come un'alta funzione pubblica a cui lo stato fascista

<sup>51</sup> *Avvocatessse*, in «Bertoldo», Milano, 10 (1939), IV. Si legge in basso sotto la vignetta: «Ha avuto una splendida vittoria anche ieri. In Cassazione? No, in casa. E' riuscita a convincere il marito a comprargli una pelliccia di cincilla». Cfr. E. MONDELLO, *La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del ventennio*, Roma, Editori Riuniti, 1987, pp. 7 ss; R. COARELLI, A.M. IMPERIOSO (a cura di), *Così ridevano: raccolta di vignette satirico-umoristiche sulla figura femminile nei periodici milanesi 1870-1925*, Ferrara, Tufani, 1999, pp. 11 ss.

<sup>52</sup> F. OLIVIERI, *La donna nella vita forense italiana*, «Il Giornale della Donna», 10 (1928), VI, p. 1.

<sup>53</sup> «Il Travaso delle idee», Roma, 26 (1929), XXX; «Ecco Settebello», Milano, 327 (1940), VII.

<sup>54</sup> Cfr. D. MANETTI, *Un'arma poderosissima. Industria cinematografica e Stato durante il fascismo*, Milano, Franco Angeli, 2012 e la bibliografia ivi citata.

<sup>55</sup> Cfr. M.A. LOSCHI, *Attualità femminile*, «La donna italiana», 5 (1927), IV.

<sup>56</sup> G. GENTILE, *La donna nella coscienza moderna*, in ID., *La donna e il fanciullo*, Firenze, Sansoni, 1934.

doveva assolvere a mezzo di suoi organi ed istituti, mediante l'intervento nell'attività educativa familiare, con la protezione della filiazione illegittima e le varie norme di assistenza tutelare dei minori abbandonati<sup>57</sup>.

A queste ideologie si aggiungeva quella conservatrice cattolica che ebbe nel regime ampia considerazione soprattutto dopo la sottoscrizione dei patti lateranensi del 1929: in sede di ratifica alla Camera dei deputati, Alfredo Rocco aveva sostenuto che «il matrimonio conserva tutta la sua importanza di istituto sociale e politico, giacché la famiglia legale, prima cellula della Nazione, rimane pur sempre regolata dalle leggi dello Stato. Ma lo Stato non può dimenticare che a quell'atto essenziale della vita individuale e sociale con cui si costituisce la famiglia le religioni riconoscono un carattere sacro, che per la Chiesa cattolica lo eleva a dignità di sacramento»<sup>58</sup>. Nel dibattito fascista sul diritto di famiglia si innestava quindi anche la cultura cattolica, i cui portavoce – come Ferdinando Enrico Loffredo – individuavano i «germi patogeni dell'istituto familiare» nella laicizzazione del matrimonio, nell'irrisione della fedeltà coniugale e nell'abolizione della gerarchia familiare<sup>59</sup>, riprendendo il concetto di piena soggezione della donna all'uomo sancito a chiare lettere da Pio XI nell'enciclica *Casti connubi* del 1930<sup>60</sup>.

Tali diverse prospettive si incrociavano nel riconoscere l'indispensabile integrità della famiglia che unificava le finalità statuali della grandezza della nazione, della identità razziale e dello sviluppo demografico. Tali concetti venivano sintetizzati nella *Carta della famiglia* di Carlo Ravasio pubblicata nel giugno del 1939 sulla rivista *Famiglia fascista*, in cui veniva abbandonato il concetto di individualismo disgregatore proprio del codice napoleonico<sup>61</sup> e sostituito da un'idea statalista della famiglia in cui il regime vedeva la «prima cellula, tempio e altare della razza», l'unità di misura della «potenza morale e materiale della nazione», «lo stato nella sua più minuscola espressione», la «corporazione in miniatura»<sup>62</sup>. Secondo il decalogo di

<sup>57</sup> M. CAVINA, *Il diritto di famiglia*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero: diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012.

<sup>58</sup> *Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco*, III, Milano, Giuffrè, 1938, p. 58. Cfr. R. D'ALFONSO, *Costruire lo Stato forte. Politica, diritto, economia in Alfredo Rocco*, Milano, Franco Angeli, 2004; S. BATTENTE, *Alfredo Rocco. Dal nazionalismo al fascismo (1907-1935)*, Milano Franco Angeli, 2005; E. GENTILE, F. LANCHESTER, A. TARQUINI (a cura di), *Alfredo Rocco: dalla crisi del parlamentarismo alla costruzione dello Stato nuovo*, Roma, Carocci, 2010.

<sup>59</sup> LOFFREDO, *op. cit.*, p. 22.

<sup>60</sup> Si legge nel capo 2 dell'enciclica *Casti connubi sul matrimonio cristiano*: «Rassodata finalmente con il vincolo di questa carità la società domestica, fiorirà in essa necessariamente quello che è chiamato da sant'Agostino *ordine dell'amore*. Il quale ordine richiede da una parte la superiorità del marito sopra la moglie e i figli, e dall'altra la pronta soggezione e ubbidienza della moglie, non per forza, ma quale è raccomandata dall'apostolo in quelle parole: Le donne siano soggette ai loro mariti come al Signore, perché l'uomo è capo della donna come Cristo è capo della Chiesa». Cfr. O. DEL BUONO (a cura di), *Eia, Eia, Eia, Alalà! La stampa italiana sotto il fascismo. 1913-1943*, Milano, Feltrinelli, 1971, p. 224.

<sup>61</sup> P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna, Il Mulino, 1974, p. 220.

<sup>62</sup> C. RAVASIO, *Carta della famiglia*, in «Famiglia fascista», giugno 1939.

Ravasio, il primo dovere di un cittadino doveva essere quello di crearsi una famiglia, alla quale avrebbe fatto seguito il riconoscimento di diritti: «Bisogna abbandonare la vecchia concezione “borghese” secondo cui occorre conquistare la cosiddetta posizione prima di pensare alla famiglia. Secondo questa concezione i poveri non dovrebbero mai sposarsi. Lo Stato fascista può invece impedire la conquista della posizione a coloro che non hanno ancora famiglia: buona misura sociale, morale e razziale». Questi principi risultarono ovviamente finalizzati alla crescita demografica della famiglia che non sarebbe nata col matrimonio, ma solamente con la nascita del primo figlio.

L'ultimo punto del decalogo Ravasio concerneva la responsabilità della famiglia affidata esclusivamente all'uomo secondo il principio per il quale «la prima e più alta gerarchia della razza è la gerarchia dei capi-famiglia»<sup>63</sup>. Tale assunto rivelava il duplice profilo tradizionalista e giuspubblicista della politica del fascismo che nel ribadire lo stampo patriarcale della famiglia, esercitava attraverso il potere dell'uomo/marito/padre – ritenuto «cooperatore essenziale dello Stato per la formazione del produttore-soldato»<sup>64</sup> – una significativa ingerenza politica nel contesto familiare<sup>65</sup>, recepita a chiare lettere nei nuovi codici. Infatti il codice penale del 1930 diede un'ampia tutela della patria potestà prevedendo specifiche ipotesi di reato nel caso di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia<sup>66</sup> e il codice civile del 1942 affidò al padre larghi margini di discrezionalità nel fissare la residenza familiare, nell'amministrare i beni e nello stabilire l'indirizzo educativo dei figli, con limiti solo nei casi di abuso di potere<sup>67</sup>. In particolare l'art. 144 del codice civile definiva il marito «capo della famiglia», l'art. 316 faceva riferimento ad una potestà sui figli minori di cui erano titolari entrambi i genitori, ma precisava che tale potestà veniva esercitata dal padre che avrebbe dovuto veicolare nel suo nucleo familiare l'ideologia fascista<sup>68</sup>: infatti, l'art. 147 prevedeva esplicitamente che l'istruzione e l'educazione della prole dovessero risultare conformi

<sup>63</sup> *Ibidem*.

<sup>64</sup> A. SERMONTI, *Principii generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Milano, Giuffrè, 1943, p. 418.

<sup>65</sup> M. CAVINA, *Il padre spodestato: l'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 264: «Il vero sigillo dell'esperienza fascista sulla famiglia è, dunque, da cogliersi nella sua complessiva politica di allargamento e potenziamento dell'intervento statale sulla società».

<sup>66</sup> L'art. 570 del codice penale puniva chiunque si fosse sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale o alla qualità di coniuge. L'art. 571 puniva l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; l'art. 572 puniva i maltrattamenti in famiglia; gli artt. 573 e 574 punivano infine la sottrazione del minore al genitore esercente la patria potestà.

<sup>67</sup> Sui rapporti tra ideologia fascista e codice civile cfr. P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in *Quaderni fiorentini*, 28 (1999), t. I, pp. 175 ss.

<sup>68</sup> E. BASSOLI, *La potestà dei genitori nei comportamenti eccedenti. Analisi giurisprudenziale degli illeciti civili e penali*, Matelica, Halley, 2007, p. 14; CAVINA, *Il padre spodestato*, cit., p. 267.

ai principi della morale e del sentimento nazionale fascista, pena la perdita della patria potestà<sup>69</sup>.

In tale contesto il ruolo della donna restava formalmente confinato alla custodia del focolare domestico, la cui gestione richiedeva impegno e responsabilità non secondarie. Scriveva ancora Wanda Gorjux nel 1933:

La conoscenza e la coscienza di quanto può una madre nella vita della famiglia e della Nazione è ancora troppo svalutata. Non tutti sono ancora convinti che la famiglia nella società fascista non è una funzione legale o un contratto giuridico per la determinazione delle podestà degli averi, delle eredità, ma è base della società stessa, è elemento imprescindibile, nucleo che non deve essere minorato; unità economica e morale della costituzione fascista. La Famiglia così intesa riporta ai genitori tutti i doveri di allevamento, di cura, di educazione che il liberalismo riduceva ai puri obblighi materiali di vitto, indumento ed «adeguata» istruzione. Oggi invece la famiglia e principalmente alla Madre spetta la formazione del carattere e la instillazione di quei sentimenti e principii che rimarranno fondamento alla vita intera<sup>70</sup>.

La campagna editoriale di cui Wanda Gorjux si era resa protagonista mirava a dare consapevolezza alla donna del suo ruolo familiare ed a valorizzare il suo impegno verso i figli, a lei stretti da un legame carnale fin dai primi anni di vita, dei quali doveva essere «prima educatrice», avvalendosi del suo delicato istinto «per far germogliare nelle giovani anime sentimenti di bontà, di gentilezza, di rispetto, di obbedienza cieca»<sup>71</sup>: per queste ragioni era necessario che le madri italiane fossero educate fortemente e saggiamente alla dottrina e alle idee del fascismo e che condividessero il «palpito della Nazione» affinché si sentissero responsabili nella purezza, linearità e intransigenza della stirpe<sup>72</sup>. Le donne italiane dovevano, quindi, sentire l'orgoglio del loro ruolo, apprezzare il sacrificio «diuturno, continuo e oscuro» donato alla patria attraverso un notevole impegno familiare. Margherita Sarfatti riconosceva alle figlie, alle sorelle, alle mogli e alle madri il merito della solidità, stabilità e benessere della famiglia, in quanto erano loro che rendevano possibile e

<sup>69</sup> Un'educazione in contrasto con l'ideologia del regime avrebbe comportato, ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile, la perdita della patria potestà sui figli e il loro affidamento ad altri. Cfr. V. POCA - P. RONFANI, *La famiglia e il diritto*, Roma-Bari, Laterza, 1998; M. CAVINA, *Nozze di sangue: storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza, 2011; P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale: il percorso storico della 'società coniugale' in Italia*, Milano, Giuffrè, 2011.

<sup>70</sup> GORJUX, *op. cit.*, p. 652.

<sup>71</sup> Nell'educazione dei figli, le madri avrebbero dovuto suscitare in loro delle ottime abitudini al lavoro ed alla economia, badando molto ad evitare lo spreco e ad imporre la modestia in tutto. La donna inoltre avrebbe dovuto essere rigida e severa per indurre i figli ad essere coraggiosi ed intrepidi. Doveva anche essere profondamente religiosa, in quanto la religione era considerata il cardine indispensabile di ogni fine morale. G. D'ANZI, *Doveri fondamentali della donna nel fascismo*, in «Vedetta Jonica», anno II n. 34, Taranto 24 agosto 1931 – IX E.F., p. 4.

<sup>72</sup> La madre fascista – secondo W. GORJUX, *op. cit.*, p. 652 – non avrebbe dovuto mai dire al figlio «rimani indietro», ma comandargli di «marciare avanti, con le legioni, numero nella legione, elemento senza del quale la legione sarebbe il complesso meno uno».

piacevole la non sempre facile convivenza familiare «a furia di lavoro, di abnegazione e di bontà»<sup>73</sup>.

La donna, infatti, era considerata l'«impareggiabile compagna di lotte e di fatiche» dell'uomo che portato fuori della casa per svolgere le sue molteplici attività, non poteva preoccuparsi delle piccole cose che concorrevano al buon andamento familiare. Doveva rientrare nelle «preoccupazioni femminili» il compito di ben amministrare il patrimonio della famiglia, qualunque esso fosse, e far sì che non mancasse al marito ed ai figli il benessere necessario alla tranquillità domestica.

Una donna accorta ed intelligente, che ama la famiglia, saprà sempre, in qualunque posizione sociale si trovi, con qualunque somma disponibile, creare nella sua casa un'atmosfera di dolce intimità familiare, che farà desiderare all'uomo, durante la giornata faticosa, il ritorno fra le domestiche mura e lo terrà lontano dai luoghi dove, in un modo o nell'altro, esso sperpererebbe una parte dei suoi guadagni. La donna deve curare la casa, i bimbi e se stessa, deve saper trarre profitto dai più piccoli nonnulla, deve, negli scorci di tempo saper creare con le sue mani lavori graziosi che rendano più invitante un ambiente, deve saper confezionare per i suoi bimbi e per se abbigliamenti che, nella loro semplicità, abbiano una nota di eleganza e di buon gusto. Ciò le eviterà per lo meno in parte, le costose note dei magazzini di mode che graverebbero enormemente sul bilancio domestico<sup>74</sup>.

Alla donna veniva, quindi, riservato l'importante compito di amministrare l'economia domestica in un'ottica di risparmio che la crisi economica di quegli anni fortemente richiedeva. In particolare a lei competeva occuparsi della cucina, preparando cibi variati e buoni, in giusta quantità (badando ad evitare i generi alimentari eccessivamente costosi, quali le primizie di stagione) che avrebbe presentato a tavola nel miglior modo, affinché, «appagando anche l'occhio, siano di soddisfazione a chi ritorna dal lavoro e dalla scuola, e nulla vada sprecato»<sup>75</sup>.

4. – L'esaltazione della donna madre, il cui servizio allo Stato era parificato al contributo militare degli uomini, contrastava con il diritto al lavoro femminile, considerato “contro natura” dall'ala più conservatrice del fascismo perché inadatto alla fisiologia delle donne che avrebbero rischiato la perdita dei loro attributi

<sup>73</sup> «Senza quest'olio essenziale, tutti i complicati ingranaggi economici, sociali e psicologici della famiglia, stridono e non funzionano». M. SARFATTI, *Le gioie della donna*, in «Italia d'oggi», 1933.

<sup>74</sup> R. CASTELLI, *La donna e l'attuale battaglia economica*, in «Vedetta Jonica», anno II n. 9, Taranto 2 marzo 1931, IX E.F.

<sup>75</sup> *Ibidem*: «Per far ciò, senza eccessivamente gravare le spese della famiglia, la donna deve conoscere il prezzo di tutti i generi e deve rendersi conto personalmente dei negozi e dei mercati nei quali le sarà facile di realizzare dei risparmi. E la donna concorrerà ad una vera e duratura riuscita della grande battaglia economica, non solo collaborandovi ella stessa, ma insegnando ai suoi figliuoli, e soprattutto alle bimbe, una razionale ed intelligente economia, perché esse saranno le spose e le madri del domani».



riproduttivi a causa degli sforzi profusi nelle attività di produzione<sup>76</sup>. A partire dal 1927 – anno della promulgazione della *Carta del lavoro* nella quale si stabilivano i diritti e i doveri di tutte le forze della produzione senza distinzione fra uomo e donna<sup>77</sup> – si diffusero campagne pubblicitarie dirette a demolire il principio secondo il quale il lavoro fosse considerato un diritto universale ed a ritenere il lavoro della donna una limitazione della possibilità lavorativa per l'uomo<sup>78</sup>. A tale idea veniva data una veste scientifica dallo psichiatra Giovan Battista Pellizzi che nelle pagine di «Critica fascista» del 1930 evidenziava i mali derivanti dal lavoro femminile che «distoglie e disgusta dalle occupazioni familiari, inasprisce la tendenza ai godimenti immediati, porta a considerare la gravidanza come il più grave dei danni, spinge il capo famiglia alla riduzione del proprio lavoro, attenua nelle famiglie i vincoli affettivi e morali, porta i figli e le figlie a una precoce indipendenza ricca di pericoli e di danni, porta a mutamenti dell'istinto sessuale e favorisce pericolose tendenze psichiche degli intersessuali e di chi vi inclina e forse anche di chi non vi inclinerebbe»<sup>79</sup>. Tale opinione risultò condivisa dalle stesse riviste femminili del tempo (da «Vita Femminile» a «Rakam», da «Matelda» a «La Fiorita») che definivano «invasione» o «scesa in campo» il lavoro della donna negli uffici, nell'amministrazione pubblica, nelle banche ed esortavano le disoccupate alla rassegnazione, richiamando a giustificazione le ragioni demografiche care al regime e ribadite con forza da Galeazzo Ciano, ministro per la stampa e la propaganda, in un suo ordine del 5 dicembre 1935:

[...] La campagna demografica va malissimo e bisogna che i giornali parlino chiaramente di questo deplorabile stato di cose. Si pensi che a Firenze, la scorsa settimana, in una sola giornata vi sono stati 156 morti in confronto ad un numero relativamente esiguo di nascite. Ciò vuol dire che vi sono stati in un sol giorno 156 trasporti funebri, in una città tanto frequentata da stranieri, 156 famiglie i cui componenti si sono dovuti vestire di nero e ai quali hanno dovuto essere fatte le condoglianze. Bisogna che i giornali facciano delle note in proposito per far

<sup>76</sup> *Macchina e donna*, in «Il Popolo d'Italia», n. 206, 31 agosto 1934.

<sup>77</sup> La Carta del lavoro, realizzata ad opera di Bottai e Rocco, dettava i principi della giusta protezione dei lavoratori, della collaborazione fra capitale e lavoro, della subordinazione di entrambi all'interesse superiore della produzione nazionale. Essa disegnava l'idea di un nuovo Stato che si prefiggeva il compito di tutelare il lavoro. Cfr. F. DE ROSA, *Il fascismo corporativo. Una riflessione fra le pagine di «Critica fascista» (1925-1927)*, in A. DE MARTINO (a cura di), *Saggi e ricerche sul novecento giuridico*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 44-56.

<sup>78</sup> Scriveva LOFFREDO, *op. cit.*, p. 365: «La donna che – senza la più assoluta e comprovata necessità – lascia le pareti domestiche per recarsi al lavoro, la donna che, in promiscuità con l'uomo, gira per le strade, sui tram, sugli autobus, vive nelle officine e negli uffici, deve diventare oggetto di riprovazione, prima e più che di sanzione legale. La legge può operare solo se l'opinione pubblica ne forma il substrato; questa, a sua volta, può essere determinata da tutto un insieme di altre misure che indirettamente e insensibilmente operino sull'opinione pubblica».

<sup>79</sup> G.B. PELLIZZI, *Alcune realtà del problema demografico*, in «Critica fascista», 1930.

considerare al popolo italiano la gravità di questa continua diminuzione della popolazione. In Germania, invece, la popolazione è in aumento [...]»<sup>80</sup>.

Ma tale visione conservatrice precapitalistica – condivisa dalla corrente cattolica che nell'enciclica *Quadragesimo anno* emanata da Pio XI nel 1931 aveva consacrato il pericolo del lavoro femminile per la famiglia e l'educazione dei figli<sup>81</sup> – riguardava esclusivamente il lavoro di fabbrica e di ufficio, mentre tollerava, anzi incentivava, il lavoro nei campi delle donne, forze vigorose del proletariato agricolo a basso costo, nella considerazione secondo cui la vita agreste avesse legami familiari eterni, immutabili e fondati sull'autorità paterna<sup>82</sup>.

A questa ideologia si contrapponeva quella che riconobbe nel lavoro delle donne una realtà ineludibile, determinata dalla industrializzazione e dalla urbanizzazione, che necessitava di assoluta tutela. Capofila di questa posizione più realistica e più lungimirante per l'avvenire fu Giuseppe Bottai, il quale nel 1938 scriveva:

La donna ha sempre lavorato: come e talora più dell'uomo. Non si comprende questa pretesa di farne un parassita sociale. Guardate le campagne, nella cui vita si rispecchia la vita della famiglia patriarcale: la donna lavora non solo e non tanto in cucina (in cui rimangono i vecchi, uomini e donne) quanto nella pastorizia, nell'agricoltura, nelle arti della filatura e della tessitura. E forse che non lavoravano le donne nell'economia curtense? E, poi, nell'economia artigiana? La fabbrica e l'ufficio – questi centri di lavoro propri dell'economia moderna – più che avere generalizzato il lavoro femminile, che era già molto diffuso, l'hanno posto in evidenza, l'hanno separato da quello maschile, l'hanno allontanato dal focolare<sup>83</sup>.

Il lavoro femminile era quindi una realtà, tutt'altro che modesta in Italia, con la quale la politica sociale del fascismo doveva fare i conti per tutelare, per quanto possibile, le varie fasi della gravidanza, parto ed allattamento. Il Partito Nazionale Fascista in un opuscolo edito nel 1935 nella collana di testi per i corsi di preparazione

<sup>80</sup> N. TRANFAGLIA, *La stampa del regime 1932-1943. Le veline del Minculpop per orientare l'informazione*, Milano, Bompiani, 2005, p. 176.

<sup>81</sup> Si legge all'art. 72 dell'enciclica *Quadragesimo anno sulla restaurazione dell'ordine sociale in piena conformità con le norme della legge evangelica nella ricorrenza del XL anniversario dell'enciclica Rerum novarum di S.S. Leone XIII*: «Le madri di famiglia prestino l'opera loro in casa sopra tutto o nelle vicinanze della casa, attendendo alle faccende domestiche. Che poi le madri di famiglia, per la scarsità del salario del padre, siano costrette ad esercitare un'arte lucrativa fuori delle pareti domestiche, trascurando così le incombenze e i doveri loro propri, e particolarmente la cura e l'educazione dei loro bambini, è un pessimo disordine, che si deve con ogni sforzo eliminare».

<sup>82</sup> M. CARDINI, *Donne rurali e maternità*, in «L'assistenza sociale agricola», 1942, p. 3: «In campagna vigono ancora fortunatamente le sane leggi di natura che governano il corpo e lo spirito. E c'è più tranquillità, ossia tace quel dinamismo, quello spirito febbrile, che è morbosità, eretismo o senso di inconscia irrequietezza, che spinge a cercare distrazioni fuori della famiglia o della casa».

<sup>83</sup> G. BOTTAI, Presentazione a F. LOFFREDO, *Politica della famiglia*, Milano, Bompiani, 1938, p. XIV.

politica<sup>84</sup> indicava che in materia di lavoro occorreva perseguire la duplice finalità di disciplinare e difendere l'attività produttiva e tutelare ed incrementare la stirpe attraverso mirati interventi legislativi che disciplinassero la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio (legge 2 luglio 1929 n. 1289); l'adeguamento del lavoro delle donne e dei fanciulli allo sviluppo della produzione ed ai principi etici ed economici dello Stato corporativo (legge 26 aprile 1934 n. 633) e la difesa della maternità della donna lavoratrice (legge 22 marzo 1934)<sup>85</sup>. La puntuale disciplina del lavoro femminile, rivolta essenzialmente a salvaguardare la prole, prevedeva che gli impieghi delle donne fossero limitati alle prestazioni più adeguate ad esse, in armonia con le esigenze delle singole aziende<sup>86</sup>.

Ed in realtà le ragioni di tutela del lavoro femminile e minorile si fondano, non già sul fatto che il lavoratore sia vincolato da un contratto di determinata natura piuttosto da un contratto di altra specie, ma sul fatto che la sua opera si svolge alla dipendenza altrui. E' questa dipendenza che può creare l'antitesi tra l'interesse del datore del lavoro e quello della Nazione, diretto, quest'ultimo, alla integrità della stirpe: si giustifica perciò anche la tutela coattiva del lavoratore recalcitrante od inadatto a tutelare se stesso. [...] La necessità della tutela delle deboli forze del minore e della donna non rispetto a particolari attività produttive, ma estesa il più possibile, è una forma – e fra le più importanti – di tutela demografica diretta alla potenza, non soltanto numerica, ma qualitativa della Nazione, e per tale suo carattere rientra nei fini essenziali dello Stato fascista<sup>87</sup>.

In tale ottica, la legge del 26 aprile 1934 – rispetto a quella previgente in materia, risalente al testo unico del 10 novembre 1907 che trovava applicazione soltanto alle aziende industriali – allargava la sua azione di tutela ad un maggior numero di donne, estendendo la sua sfera di azione alle aziende commerciali di credito, di previdenza ed in genere ad ogni forma di attività, comprese quelle che si svolgevano in campo economico o che non fossero gestite da imprenditori privati. Essa innalzava inoltre il limite iniziale dell'età lavorativa dai 13 ai 14 anni e precisava meglio le norme igieniche, sanitarie, di istruzione e di durata del lavoro delle donne e dei fanciulli. Invece di enumerare i «tipi di donne lavoratrici» verso le quali la *novella legis* avrebbe avuto efficacia, il legislatore preferì elencare i casi per i quali il testo normativo non trovava applicazione, escludendo le donne e i fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita di famiglia; mogli e parenti, fino al terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi e a suo carico; donne e fanciulli

<sup>84</sup> PNF, *La politica sociale del fascismo*, Roma, La libreria dello Stato, 1935 – a. XIV E.F.

<sup>85</sup> Sul problema della disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro rinvio a G. CAZZETTA, *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra fascismo e repubblica*, in «Quaderni fiorentini», XXVIII (1999), pp. 511 ss. e a I. STOLZI, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano Giuffrè, 2007, pp. 25 ss.

<sup>86</sup> PNF, *La politica sociale del fascismo*, cit., p. 34.

<sup>87</sup> Ivi, p. 37.

lavoranti al proprio domicilio; donne occupate negli uffici dello Stato, delle provincie e dei comuni; donne e fanciulli occupati in aziende dello Stato e godenti di vantaggi non inferiori a quelli stabiliti dalla legge; fanciulli occupati a bordo delle navi; donne e fanciulli adibiti a lavori agricoli per i quali i diritti di maternità sarebbero stati estesi nel 1936 e il lavoro in stato avanzato di gravidanza sarebbe stato proibito solo nel 1938. All'infuori di queste categorie, tutte le altre donne e fanciulli che prestavano la loro opera alla dipendenza altrui venivano tutelata dalla legge del 26 aprile 1934 che rispondeva alla necessità di garantire le «deboli forze del minore e della donna» rispetto a particolari attività produttive, allo scopo di attuare la «tutela demografica diretta alla potenza, non soltanto numerica, ma qualitativa della Nazione», non ritenendosi ammissibile che in linea generale potessero essere occupati donne e fanciulli quando non ne avessero l'idoneità fisica<sup>88</sup>. La *ratio legis* rispondeva in maniera più che evidente all'ossessiva esigenza di salvaguardia dell'integrità fisica e morale della stirpe che trovava nel "sesso debole" e nei minori i principali destinatari<sup>89</sup>: ciò spiega la particolare attenzione del legislatore verso il rispetto delle norme di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei dormitori e nei refettori e verso la salute e l'idoneità al lavoro che avrebbe dovuto essere attestata preventivamente da certificazione medica<sup>90</sup> e che avrebbe comportato il divieto di occupazione nelle prestazioni lavorative pericolose, insalubri e faticose, con espresso divieto di attività di trasporto e sollevamento di pesi troppo grandi in rapporto all'età. Per la stessa finalità era previsto il divieto per il lavoro notturno - intendendo per "notte" un periodo di 11 ore consecutive, nelle quali fosse incluso un intervallo fra le ore 22 e le ore 5, fatta eccezione per il lavoro di panificazione rispondente a particolari esigenze produttive di prima necessità – nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze per tutte le donne e per i minori di anni 18, comprese le mogli, i parenti e gli affini del datore di lavoro<sup>91</sup>. Ed ancora per evitare l'affaticamento e l'indebolimento dei soggetti ritenuti deboli, la legge delimitava nel tempo il lavoro giornaliero dei fanciulli e delle donne che non avrebbe dovuto eccedere le sei ore di durata massima senza interruzione, pur prevedendo che il lavoro quotidiano potesse, in via eccezionale, superare le otto ore, ma con precauzioni legali consistenti nell'interruzione di un riposo intermedio di almeno un'ora (elevato ad un'ora e mezza quando avesse superato le otto ore).

<sup>88</sup> *Ibidem*.

<sup>89</sup> Ivi, p. 38: «La legge italiana, che si uniforma nella sua estensione ed applicazione alla Convenzione internazionale di Ginevra, è in armonia colle leggi di carattere sociale emanate dal Regime e rappresenta uno dei più significativi e realistici costituti per la tutela del lavoro e dell'integrità fisica e morale della stirpe».

<sup>90</sup> Per alcune lavorazioni la legge prescriveva la visita medica periodica alle donne e ai fanciulli per accertarne l'idoneità fisica a quel lavoro. *Ibidem*.

<sup>91</sup> *Ibidem*. La legge enumerava con precisione le eccezioni al divieto del lavoro notturno (industria, lavorazione continua, casi di forza maggiore), pur con la previsione di precauzioni tali da evitare che si potesse eccedere il limite legale.

A completare la serie dei provvedimenti adottati dal regime per la sanità della razza e per il potenziamento demografico della Nazione, la legge 22 marzo 1934 introdusse norme sulla tutela della maternità delle donne lavoratrici che, in accoglimento dei voti espressi dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni, perfezionavano le precedenti disposizioni in materia di unificazione del regime assicurativo per la maternità (reso obbligatorio per le donne fra i 15 e i 50 anni di età, operaie o impiegate alle aziende industriali e commerciali)<sup>92</sup>, per il lavoro femminile a domicilio e per l'istituzione dell'assicurazione facoltativa<sup>93</sup>. Nello specifico la legge stabiliva particolari garanzie in favore delle lavoratrici in gravidanza, nell'ottica di preservare la vita e la salute della prole con diritto alla conservazione dell'impiego per la madre operaia o impiegata: in primo luogo erano previsti tre mesi complessivi di sospensione del lavoro a partire dalla sesta settimana precedente alla data presunta della nascita del figlio; in secondo luogo era prevista l'obbligatoria cessazione dell'attività lavorativa nel periodo compreso tra l'ultimo mese precedente alla data presunta della nascita del figlio (e, in caso di ritardo, fino alla data del parto) e le sei settimane successive<sup>94</sup>. Come «seguito della difesa del piccolo figlio della madre operaia», il datore di lavoro aveva l'obbligo per tutto il primo anno di vita del figlio di concedere, durante l'orario di lavoro, due periodi al giorno alla donna per consentire l'allattamento in una camera illuminata, ventilata e riscaldata nella stagione fredda nei luoghi di lavoro dove fossero occupate almeno 50 donne fra i 15 e i 50 anni di età.

Ma la tutela del figlio di donna operaia, nell'ottica del legislatore, «doveva incominciare assai prima, quando cioè l'organismo della donna è ancora in via di accrescimento, nell'adolescenza: cioè nell'età nella quale l'organismo femminile, se non tutelato, ma abbandonato ai danni professionali del lavoro sregolato, potrebbe crescere debole, patito, inadatto alla funzione fondamentale della donna: la maternità». Per queste ragioni la legge del 22 marzo 1934 si occupava della fanciulla, futura madre: per impedire i danni derivanti dal lavoro disadatto (intendendosi per tale quello con orari troppo lunghi, con fatica muscolare eccessiva, con il rischio di avvelenamenti professionali o di pericoli per insufficiente istruzione generica e tecnica) era fissato l'avvio al lavoro a 14 anni, (età in cui si riteneva che la fanciulla avesse «già una certa resistenza alle fatiche ed uno sviluppo organico e mentale sufficiente»); il divieto per tutte le donne di essere impiegate nei lavori sotterranei di cave, miniere e gallerie; per le minori di anni 16 di essere adibite nel

<sup>92</sup> Alla unificazione del regime assicurativo in materia di maternità il legislatore era giunto mediante la soppressione del sussidio di disoccupazione, la contemporanea elevazione del sussidio di maternità da lire 150 a lire 300, il mantenimento del contributo annuale di maternità senza alcun aumento e la devoluzione, a carico della gestione contro la disoccupazione, di un contributo annuale a favore della Cassa Nazionale di Maternità. Ivi, p. 39.

<sup>93</sup> Sull'argomento rinvio a S. VINCI, *Il fascismo e la previdenza sociale*, in *Annali della facoltà di giurisprudenza di Taranto*, anno IV, Bari, Cacucci, 2011, pp. 709-29.

<sup>94</sup> Durante i tre ultimi mesi precedenti alla data presunta della nascita del figlio, la donna veniva esentata dal lavoro di trasporto e di sollevamento di pesi. PNF, *op. cit.*, p. 40.

sollevamento e trasporto di pesi su carrie se il lavoro si compie in condizioni disagiate e di essere addette alla pulizia e al servizio di mortori, macchine e organi di trasmissione in moto<sup>95</sup>.

Si trattò di restrizioni tendenti alla tutela sanitaria dell'organismo femminile in via di accrescimento ed alla sua preparazione per la «funzione naturale ventura», nella vasta opera del regime di difesa e di rigenerazione fisica e morale della razza. Tale normativa di protezione delle lavoratrici madri ebbe, nella sostanza, l'effetto di discriminare le donne, non rendendo più appetibile la loro assunzione<sup>96</sup>.

5. – Nella prima metà degli anni Trenta, grazie alle forti suggestioni derivanti dalla politica sociale posta in essere dal nazismo nella vicina Germania, Mussolini si convinse che per fascistizzare veramente l'Italia fosse necessario passare «ad una vera e propria propaganda di massa, concepita al centro in strettissimo collegamento con le esigenze politiche del regime e realizzata alla periferia con disciplina e uniformità militaresche attraverso tutta una serie di iniziative propagandistico-culturali articolate per settori e livelli particolari»<sup>97</sup>. In tale ottica, al fine di inculcare nelle italiane, soprattutto nelle più giovani, la visione morale, culturale e politica del regime, furono create apposite organizzazioni fra cui soprattutto i *Fasci femminili*, alle cui dirette dipendenze vennero costituite le sezioni delle massaie rurali nel 1935 e delle operaie e lavoranti a domicilio nel 1938 (comunque subordinati alle direttive del PNF) e le *Piccole Italiane*, le *Giovani italiane* e le *Giovani fasciste*, rispettivamente rivolte alle diverse fasce di età sino ai 13, 18 e 21 anni<sup>98</sup> (sotto il coordinamento dell'Opera Nazionale Balilla) tese ad educare le nuove generazioni secondo il modello di donna fisicamente sana votata alla vigorosa riproduzione della stirpe – di cui era esempio la figura della donna contadina dalle guance rosee e dai larghi fianchi, simbolo di genuinità e purezza del mondo rurale, che incarnava i valori della tradizione e della prolificità – che contrastava all'immagine femminile, diffusa nel dopoguerra, dai capelli corti, con corpi magri e vestiti che arrivavano alle ginocchia,

<sup>95</sup> Ulteriori proibizioni per le minori di anni 16 era contemplate per i lavori cinematografici (esclusi quelli educativi), nella vendita di bevande alcoliche (meno dei 18 anni) e nei mestieri girovaghi. *Ibidem*.

<sup>96</sup> Cfr. I. PIVA e G. MADDALENA, *La tutela delle lavoratrici madri nel periodo 1923-1943*, in M.L. BERTI e A. GIGLI (a cura di), *Salute e classi lavoratrici in Italia dall'unità al fascismo*, Milano, Franco Angeli, 1982, pp. 835-856.

<sup>97</sup> DE FELICE, *op. cit.*, p. 186.

<sup>98</sup> H. DITTRICH-JOHANSEN, *Le militi dell'idea. Storia delle organizzazioni femminili del Partito nazionale fascista*, Firenze, Olschki, 2002.

avversata dalla stampa cattolica e fascista che indicavano come rappresentanti della “sterilità” decadente delle società occidentali<sup>99</sup>.

L’attività svolta nell’ambito di queste organizzazioni era prevalentemente di assistenza, beneficenza e propaganda<sup>100</sup> e si realizzava dentro e fuori l’ambiente familiare in un contesto fortemente burocratizzato<sup>101</sup>. Coloro che aderivano ai fasci femminili dedicavano il tempo libero in favore degli enti od istituzioni a carattere assistenziale ed educativo come ad esempio, le famiglie numerose, seguendo le giovani nei corsi di economia domestica, istruzione fisica, artistica e culturale<sup>102</sup>. I fasci femminili consentivano la partecipazione di donne di tutti i ceti (dalle «nobili dame» alle «modeste operaie», dalle insegnanti alle «giovanelle») che «con fraterno cameratismo» svolgevano numerose attività: basti pensare alle colonie estive, all’assistenza invernale, ai ranci popolari, ai raduni, ai corsi di cultura, alle varie opere di bene, alle giornate fasciste, alle «manifestazioni gentili come la festa dell’uva», alla propaganda associativa e politica<sup>103</sup>. Osservava Maria Ferrara Partesotti nel suo contributo al volume del 1933 a cura della Federazione Italiana Donne Giuriste: «Mediante provvedimenti opportuni ed efficaci, collaborando con le famiglie e con i Fasci femminili, si procura di fare delle giovinette e delle fanciulle, delle donne preparate ad affrontare, con serenità ed energia ad un tempo, le vicende della vita, a prestare la loro opera squisitamente umana e pietosa in tutti casi, nei quali è necessario unire al soccorso materiale la dolcezza di una parola di conforto; a svolgere la loro missione di spose, di madri e di educatrici con tatto e con piena consapevolezza della sua importanza»<sup>104</sup>.

Grazie a questi organismi di massa istituiti per fini di propaganda e raccolta del consenso, ed alle tante attività culturali e sportive ad esse connesse<sup>105</sup>, l’arresto dell’emancipazione femminile venne inconsciamente digerito dalla maggior parte delle donne italiane che si videro immesse sulla scena pubblica e “politicizzate” senza

<sup>99</sup> Cfr. E. MONDELLO, *La nuova italiana. Le donne nella stampa e nella cultura del Ventennio*, Roma, Editori Riuniti, 1987, p. 14.

<sup>100</sup> Lo statuto dei Fasci pubblicato sul «Popolo d’Italia» il 14 gennaio 1922 prevedeva che: «i gruppi femminili non possono prendere iniziative politiche, essendo loro compito il coordinare, sotto il controllo dei Fasci, le iniziative di propaganda, beneficenza e assistenza». Cfr. A. CHIURCO, *Storia della Rivoluzione Fascista. 1919-1922*, Milano, Edizioni del Borghese, 1972, vol. IV, p. 26.

<sup>101</sup> Cfr. G. BONI, *Il lavoro sociale della donna, le grandi organizzazioni in Italia e all'estero*, Pisa, Pellegrini, 1935, p. 9.

<sup>102</sup> Cfr. V. DE GRAZIA, *Il patriarcato fascista: come Mussolini governò le donne italiane (1922-1940)*, in F. THÉBAUD (a cura di), *Storia delle donne. Il Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 49-55.

<sup>103</sup> *L’adunata dei fasci femminili*, cit.

<sup>104</sup> M.F. PARTESOTTI, *L’educazione fisica e morale della gioventù*, ivi, p. 72.

<sup>105</sup> P. FERRARA, *La “donna nuova” del fascismo e lo sport*, in M. CANELLA e S. GIUNTINI, *Sport e fascismo*, Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 209-234; A. TEJA, *Educazione fisica al femminile*, Roma, Soc. stampa sportiva, 1995; R. ISIDORI FRASCA, *E il duce le volle sportive*, Bologna, Laterza, 1983.

che fossero, tuttavia, diventate cittadine<sup>106</sup>. Essere fasciste – si legge sul numero del 4 novembre 1930 della rivista *Vedetta Jonica* – non significava

concedersi solo l'orgoglio di sfilare inquadrato attraverso le vie della città, lusingati più o meno dalla falsa parolina d'encomio e dalla vanità di una divisa, ma sentire la necessità di temprarsi alla disciplina del lavoro che è formazione di coscienza la quale sola può portare al conseguimento di quelle virtù patrie di cui ha bisogno la nostra Italia [...] e questa coscienza nazionale [...] non potrà essere completa se non sarà formata la vera coscienza femminile fascista, essendo la donna l'unica ed abile dominatrice del cuore e dell'intelletto nazionale. [...] Saranno perciò organizzate squadre sportive onde ottenere attraverso l'allenamento fisico quello morale alla disciplina della volontà, alla capacità spirituale di sapere addestrarsi nella resistenza alle vicende della vita. Né sarà trascurata l'istruzione professionale e culturale a completamento delle proprie attitudini in tutte le forme di assistenza sociale<sup>107</sup>.

Valgano come esempio i ricordi di Zelmira Marazio contenuti nel suo diario edito a sessant'anni di distanza dalla caduta del regime<sup>108</sup>, attraverso i quali è possibile comprendere le ragioni del consenso femminile verso la politica del regime. I ricordi dell'autrice, nata nel 1921, sono ambientati a Torino, in un contesto familiare esclusivamente femminile, nel quale la politica sociale attuata dal fascismo nei confronti delle donne riscuoteva ampia approvazione: basti pensare alla gioia di indossare la divisa delle "rondinelle d'Italia" e poi delle "giovani italiane", alla partecipazione a sfilate ed adunate, alle esercitazioni di canto degli inni della patria, alle ore pomeridiane della scuola dedicate al lavoro femminile, alle attività sportive e alle regate sul fiume Po, alle colonie estive marine e montane, alla frequentazione del Circolo rionale fascista e del Dopolavoro Fiat dove venivano offerte occasioni di svago attraverso l'organizzazione di eventi culturali, feste, spettacoli cinematografici e teatrali, corsi di musica, di dizione, di disegno e libero accesso alla palestra, alla piscina e alla sala lettura nelle cui «comode poltrone si potevano leggere i più importanti quotidiani e riviste, anche quelle letterarie e artistiche»<sup>109</sup>. Tutto questo contribuiva a rendere «appagate e serene» le italiane rispetto al regime<sup>110</sup>. Scrive Zelmira Marazio:

<sup>106</sup> DE GRAZIA, *Le donne nel regime fascista*, cit., p. 15..

<sup>107</sup> G.I., *Organizzazione gruppi giovani fasciste*, in «Vedetta Jonica», anno I n. 2, Taranto 4 novembre 1930, anno IX E.F.

<sup>108</sup> Z. MARAZIO, *Il mio fascismo. Storia di una donna*, Baiso, Verdechiaro, 2005.

<sup>109</sup> Ivi, p. 38: «Mamma vi si recava ogni tanto di pomeriggio per ricrearsi un po' dalle fatiche domestiche».

<sup>110</sup> Ivi, p. 41: «Il fascismo ci riempiva la vita, ci dava tutto ciò che potevamo desiderare e anche di più. Poteva la realtà essere migliore di quella che vivevamo? Non avevamo termini di confronto. Eravamo appagati e sereni. Oggi si può pensare che soffrissimo la mancanza di libertà. Ma la nostra libertà era quella di crescere fisicamente e spiritualmente ad un avvenire luminoso, di credere ed obbedire per far la patria più grande. Il nostro era il migliore dei mondi possibile. No, né io, né i giovani che frequentavo ci sentivamo in alcun modo coartati. Essere fascista era per me



Era un periodo felice per il nostro paese: c'era tranquillità e sicurezza all'interno, prestigio crescente all'estero. I buoni borghesi esprimevano soddisfazione per i traguardi che l'Italia aveva raggiunto e ammirazione per l'uomo che aveva trasformato il paese. L'O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) proteggeva le madri e i bambini. Mia madre commentava: - Se ci fosse stato Mussolini quando mi licenziarono dal municipio, con la scusa che, dovendo allattare te, non potevo fare il lavoro straordinario, non mi avrebbero sbattuta in mezzo a una strada. Oggi si difendono le madri. E' proprio un brav'uomo, il Duce. -

La testimonianza resa nel diario di Zemira Marazio dimostra il largo consenso di massa goduto dal duce negli anni Trenta – soprattutto a seguito della vittoria etiopica e della proclamazione dell'impero - che a livello borghese e giovanile costituiva uno spontaneo fenomeno di partecipazione collettiva ai contenuti politici, sociali, patriottici, militari, nazionalistici ed espansionistici del regime determinato dal incessante martellamento propagandistico e dall'allineamento del clero e della maggioranza dei cattolici sulle posizioni del fascismo. Osserva Renzo De Felice: «un consenso, oltre tutto, che – per quanto paradossale possa sembrare – diventava sempre più effettivo e vasto via via che, invece di politicizzarsi, si depoliticizzava e affondava le sue radici sempre meno nell'adesione al PNF (che ogni giorno perdeva prestigio e suscitava maggiori insofferenze) e sempre più nel mito di Mussolini e dell'Italia finalmente in cammino»<sup>111</sup>. A mantenere questo clima di fiducia e di condivisione popolare verso le scelte del fascismo aveva contribuito l'attenta e solerte attività preventiva e repressiva di tutto il complesso e multiforme apparato poliziesco del regime che era riuscito a bloccare in larga misura l'introduzione e la diffusione in Italia della propaganda scritta antifascista, a togliere di mezzo tutti gli elementi politicamente sospetti (deferendoli al Tribunale speciale e confinandoli) ed a ridurre pressoché al silenzio tanto quelli che erano riusciti a sfuggire alla sua vigilanza, quanto quelli che, arrestati, erano stati successivamente ammoniti o diffidati e rimessi in libertà<sup>112</sup>.

Ma l'impresa etiopica aveva segnato l'apice del consenso popolare che a partire da quel momento cominciò a scemare giorno dopo giorno ed al suo posto prese piede «un senso di insoddisfazione per il presente e di paura per un futuro di sacrifici, sofferenze, distruzioni»<sup>113</sup>. Si trattò di chiari sintomi di un malessere profondo causato dal crescente diffondersi di allarmismi e preoccupazioni derivanti dalle scelte del regime in materia di politica economica ed estera: le prime caratterizzate dall'autarchia che, nell'obiettivo di rendere il paese economicamente autosufficiente,

e per le mie compagne come essere italiane. Non c'erano, né ci potevano essere alternative. La realtà in cui ero immersa era un tutto coerente».

<sup>111</sup> DE FELICE, *op. cit.*, p. 3.

<sup>112</sup> Ivi, p. 760. Cfr. L. DI NUCCI, *Lo Stato-partito del fascismo. Genesi, evoluzione e crisi 1919-1943*, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 9.

<sup>113</sup> S. COLARIZI, *L'opinione degli italiani sotto il regime. 1929-1943*, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 239.

comportarono un asfissiante controllo del potere politico sulla produzione con l'abbattersi di una dura inflazione sulle classi popolari e le seconde contraddistinte da una ossessione espansionistica che a partire dal 1935, dopo l'alleanza con la Germania nazista, si tradussero in un rigido totalitarismo che culminò nelle ben note leggi razziali ed in un costante stato di guerra fino alla partecipazione dell'Italia al conflitto mondiale<sup>114</sup>.

<sup>114</sup> Cfr. P. UNGARI, *Ideologie giuridiche e strategie istituzionali del fascismo*, in A. AQUARONE – M. VERNASSA, *Il regime fascista*, Bologna, Il Mulino, 1975; A. VENTURA (a cura di), *Sulla crisi del regime fascista, 1938-1943: la società italiana dal consenso alla Resistenza: atti del convegno nazionale di studi, Padova, 4-6 novembre 1993*, Venezia, Marsilio, 1996; K. MACGREGOR, *Common Destiny. Dictatorship, foreign policy and war in Fascist Italy and Nazi Germany*, Cambridge, Cambridge university press, 2000; S. LUPO, *Il fascismo. La politica in un regime totalitario*, Roma, Donzelli, 2005; E. GENTILE, *La via italiana al totalitarismo: il partito e lo Stato nel regime fascista*, Roma, Carocci, 2008; P. TOMPKINS, *Dalle carte segrete del Duce: momenti e protagonisti dell'Italia fascista nei National Archives di Washington*, Milano, Saggiatore, 2010; M. GIORDANO, *Una selvaggia normalità: la camicia nera del regime in doppiopetto*, Milano, Franco Angeli, 2012.

## SEZIONE GIURIDICO-ISTITUZIONALE



Laura Fabiano

FUNZIONI FAMILIARI E ATTITUDINI DI GENERE: SPUNTI  
COMPARATIVI FRA *COMMON LAW* E *CIVIL LAW* \*

ABSTRACT	
Il presente lavoro analizza il percorso emancipativo femminile in tre esperienze giuridiche sia di <i>common law</i> (Gran Bretagna e Stati Uniti) sia di <i>civil law</i> (Italia) al fine di porre in evidenza come l'evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante l'eguaglianza di genere sia il frutto di un percorso evolutivo culturale ove il ruolo attribuito alla donna nella dimensione familiare ha giocato una notevole importanza e ove altresì, fra gli impulsi alla parità fra i generi, figurano spesso casi concernenti una discriminazione nei confronti del sesso maschile quasi che tale prospettiva sia stata in effetti utile a cogliere aspetti discriminatori i quali, fin quando perpetrati solo nei confronti delle donne, non erano stati ben focalizzati.	This paper analyzes the female emancipation course in three legal experience both of common law (UK and U.S.) and Civil Law (Italy) in order to highlight how the legal and judicial developments concerning gender equality is the result of an evolutionary path. Moreover, the paper put in evidence that amongst the impulses to gender equality, there are frequently cases involving discrimination against males because this perspective sometimes is useful to capture discriminatory aspects which, until only perpetrated against women, were not well focused.
<b>Donne - eguaglianza - discriminazione</b>	<b>Women - equal protection - discrimination</b>

SOMMARIO: 1. Discriminazioni di genere: peculiarità di una categorizzazione. – 2. Le questioni di genere e la condizione femminile nel contesto di *common law*: l'esperienza britannica. – 3. Segue. L'esperienza statunitense. – 4. Parità e attitudine di genere nella giurisprudenza costituzionale italiana. – 5. Non solo femminismo: emancipazione di genere come emancipazione dal preconceito

1. – La discriminazione fondata sulle differenze di genere, rispetto ad altre forme di discriminazione tipiche<sup>1</sup> (quali quelle fondate sulla razza o sulla religione) presenta caratteri di peculiarità giacché alla radice delle differenziazioni poste nel trattamento

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

Il presente contributo è stato scritto nell'ambito delle tematiche affrontate dal Prin 2010-2011 "Giurisdizione e pluralismi".

<sup>1</sup> Cfr. sul tema D. STRAZZARI, *Discriminazione razziale e diritto. Un'indagine comparata per un modello europeo dell'antidiscriminazione*, Padova, Cedam, 2008.

riservato alle donne piuttosto che agli uomini in termini sociali, culturali e, non ultimo, normativo giuridici, vi è stata per lungo tempo la convinzione di riservare alla donna un trattamento in qualche modo “protettivo” in relazione a presunte caratteristiche peculiari del, non a caso, così detto “sesso debole”<sup>2</sup>.

A causa di tale (subdolo) presupposto il percorso di emancipazione femminile si è spesso rivelato, rispetto ad altre forme di ribellione alla soggezione, particolarmente impegnativo e disseminato di trappole culturali tese ad ingannare frequentemente anche chi, in buona fede, si predisponesse a riconsiderare in termini maggiormente equilibrati il trattamento sociale e giuridico riservato al genere femminile. Quanto detto si è verificato tanto più perché, in realtà, alcune differenze fra i sessi, e le esigenze che l'appartenenza all'uno o all'altra generano, sono in alcuni casi rispondenti a realtà (si pensi, sol per fare un esempio, ai diritti di maternità obbligatoria): la questione è tuttavia nel non trasformare qualche particolare differenza di fatto in una ragione generale di discriminazione, ed in effetti tale torsione spesso si è rivelata difficile da riconoscere e dunque da evitare<sup>3</sup>.

2. – Nella tradizione di *common law*, originariamente, la figura femminile era concepita come necessariamente legata ad un uomo ed in particolar modo, per la donna sposata, al marito: si tratta della dottrina c.d. della *femme sole* e della *femme covert* citata anche da William Blackstone nel suo *Commentaries on the Law of England*, per la quale, a seguito del matrimonio, l'uomo e la donna diventavano “*one person in law*” ed il profilo pubblico di questo “nuovo individuo unico”, costituito

<sup>2</sup> Un aspetto importante da analizzare in relazione alla discriminazione di genere riguarda il problema della discriminazione nei confronti degli uomini piuttosto che delle donne. In tema di classificazioni discriminatorie è infatti possibile operare una differenziazione fra le categorizzazioni, in funzione del carattere “neutro” dell'espressione lessicale che le definisce, e le categorie le quali invece individuano specificatamente una classe di individui soggetta a discriminazione. Così, le discriminazioni nei confronti degli stranieri, dei figli illegittimi o dei portatori di, *handicap*, individuano direttamente, già nella scelta lessicale adoperata, il gruppo di individui discriminato che costituisce pertanto categoria propria. Vi sono poi classificazioni che, pur lessicalmente individuate con un nome neutro (ad esempio le preferenze sessuali), si riferiscono all'interno della classificazione alla discriminazione nei confronti di una specifica categoria (nell'esempio fatto gli omosessuali e le lesbiche); diverso ancora, è il caso della classificazione sulla base della razza e del genere in relazione ai quali, pur essendo prevalente la discriminazione nei confronti di un particolare gruppo sotteso alla classificazione (“la minoranza discriminata”, la popolazione di colore, le donne), esistono casi di lamentata discriminazione nei confronti della categoria contrapposta (“la maggioranza discriminante”, i bianchi, gli uomini). Tale aspetto, che in relazione alla razza riguarda ad esempio la tematica delle *affirmative actions* e della c.d. *reverse discriminations*, con riguardo al genere, affonda le radici nell'origine della legislazione discriminatoria verso le donne come legislazione protettiva. Sul tema della categorizzazione in relazione al principio di eguaglianza si consenta di rinviare a L. FABIANO, *Le categorie sensibili dell'eguaglianza negli Stati Uniti d'America*, Torino, Giappichelli, 2009.

<sup>3</sup> Cfr. a proposito le osservazioni proposte da G. ZINONE, *Emancipazione femminile (voce)*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, 1993, la quale pone in evidenza come la lotta per l'emancipazione femminile spesso si sia paradossalmente trasformata in una lotta alla identità femminile stessa attraverso un processo mascolinizzazione della donna e di costruzione di «un'umanità androgina, liberata dalla gestazione e dall'handicap della maternità che genera squilibri di potere».

dalla coppia di coniugi, era tuttavia rappresentato esclusivamente dall'uomo, diventando difatti la donna una "*femme-covert*" sottoposta alla "*protection and cover*" del marito<sup>4</sup>.

La condizione per la *femme-covert*, piuttosto che per la *femme-sole*, era nella tradizione di *common law* nettamente differenziata: mentre la donna nubile godeva (salvo limitate eccezioni), di uno status autonomo<sup>5</sup>, con il matrimonio l'esistenza giuridica della moglie si fondeva sostanzialmente con quella del marito con importanti conseguenze in termini giuridici. In primo luogo tale fusione in un'unica persona giuridica comportava che, fra i coniugi, non fosse ammessa la praticabilità di alcun negozio contrattuale (come ad esempio una vendita o una donazione), e ciò accadeva per gli stessi motivi per cui sarebbe inconcepibile una vendita o una donazione a sé stessi; inoltre, fatto forse più rilevante, per il medesimo principio non era possibile per gli stessi coniugi citarsi reciprocamente in tribunale o denunciarsi per reati quali il furto l'uno delle cose dell'altro, i maltrattamenti o le percosse conducendo dunque lo status matrimoniale di "*one person in law*" nella conseguenza paradossale per cui, per alcuni reati, i coniugi, nei loro reciproci rapporti, godevano di una sorta di immunità.

La situazione descritta permea la condizione femminile nell'esperienza britannica fino alla seconda metà del XIX secolo quando difatti le donne non potevano adire una corte, né essere chiamate in giudizio, e dunque, paradossalmente, non era loro consentito neppure di presenziare nei processi nei quali figuravano in qualità di imputate<sup>6</sup>. Tale situazione di drastica soggezione e ineguaglianza balzò all'interesse della opinione pubblica in un caso di cronaca il quale, come spesso accade, costituì la vicenda a partire dalla quale si rese evidente la necessità di un processo di riforma normativo. Il caso in questione vide il coinvolgimento di Caroline Norton, poetessa e scrittrice inglese di inizio ottocento, moglie di un noto esponente del gruppo parlamentare *Tory*, accusata dal marito di adulterio, consumato, a dire di lui, con il leader del gruppo *whig*, lord Melbourne. In conseguenza del trattamento riservato alle donne nella Gran Bretagna di allora la donna non poté prender parte alla causa e,

<sup>4</sup> Nel *Commentaries on the Laws of England* (1765-1769), Libro 1, paragrafo 15 (*Of Husband and Wife*), Sir William Blackstone descrive in questo modo la tradizione della *femme covert* ed il rapporto di matrimonio «By marriage, the husband and wife are one person in law: that is, the very being or legal existence of the woman is suspended during the marriage, or at least is incorporated and consolidated into that of the husband: under whose wing, protection, and cover, she performs everything; and is therefore called in our law-french a *femme-covert*; is said to be *covert-baron*, or under the protection and influence of her husband, her baron, or lord; and her condition during her marriage is called her *coverture*».

<sup>5</sup> Cfr. a proposito M.K. MCINTOSH, *The Benefits and Drawbacks of Femme Sole Status in England 1300-1630*, in «Journal of British Studies», vol. 44, n. 3 (2005), pp. 410-438.

<sup>6</sup> Cfr. ZINCONE, *op. cit.*

dopo la separazione<sup>7</sup>, i diritti d'autore dei suoi libri continuarono a essere incassati dal marito a cui andarono anche le proprietà che la moglie aveva avuto in eredità dalla sua famiglia e la custodia dei figli<sup>8</sup>. A partire da tale caso giudiziario che, per la notorietà dei soggetti coinvolti oltre che per gli scandali ad esso collegati, appassionò molto l'opinione pubblica inglese della prima metà del XIX secolo, ebbe inizio una prima importante stagione di riforme volte a proteggere i diritti delle donne sposate, sia per la possibilità di disporre dei propri redditi da lavoro, sia per l'affidamento dei propri figli. La stessa Caroline divenne autrice di alcuni *pamphlets* di denuncia circa il trattamento riservato alle donne nella Inghilterra del suo tempo<sup>9</sup> e di una lettera indirizzata alla regina nella quale la donna evidenziava e contestava la situazione di sudditanza delle mogli rispetto ai mariti nella Inghilterra dell'epoca<sup>10</sup>. Nel 1839 venne dunque adottato il *Custody of Infant Acts*, in base al quale alle donne, in caso di divorzio, era consentito chiedere la custodia dei propri figli di età inferiore ai sette anni, cui seguì il *Matrimonial causes Act* del 1857 che spostò il contenzioso sulle cause di divorzio dai tribunali ecclesiastici ai tribunali civili (con notevoli ricadute in relazione ai rapporti fra i coniugi in quanto il matrimonio non era più considerato come sacramento ma come contratto fra due parti) e infine il *Married Women's Property Act* del 1870 che proclamava finalmente le donne proprietarie dei loro beni senza la, fino ad allora, necessaria intercessione del marito.

Un caso diverso, risalente agli inizi del novecento, fu invece, in parte, all'origine di una seconda tornata di riforme normative che, nell'esperienza britannica, furono volte alla rimozione delle discriminazioni di genere indipendentemente dallo stato civile delle donne e all'attribuzione alle stesse di diritti civili e politici dai quali

<sup>7</sup> La separazione all'epoca poteva essere concessa con un particolare atto della Camera dei *lords* su esclusiva richiesta del marito. Di tale situazione fa cenno la stessa Norton in una lettera scritta alla regina in relazione al proprio caso.

<sup>8</sup> Cfr. B. CAINE, *English Feminism (1780-1980)*, Oxford, Oxford University Press, 1997, spec. pp. 66 e ss.

<sup>9</sup> C.S. NORTON, *English Laws for Women in the Nineteenth Century*, testo scritto per circolazione private nel 1854 reperibile attualmente all'url <http://digital.library.upenn.edu/women/norton/elfw/elfw.html>.

<sup>10</sup> C.S. NORTON, *A Letter to the Queen* in J.O. HOGE, J. MARCUS (eds.), *Selected Writings of Caroline Norton*, New York, Delmar, 1978. La lettera è reperibile all'url <http://digital.library.upenn.edu/women/norton/alttq/alttq.html>. Nella lettera alla regina la Norton afferma significativamente: «I desire to point out the grotesque anomaly which ordains that married women shall be "non-existent" in a country governed by a female Sovereign» ed aggiunge «A married woman in England has no legal existence ... She has no possessions, unless by special settlement; her property is his property... An English wife cannot make a will ... An English wife cannot legally claim her own earnings...An English wife may not leave her husband's house...If the wife sue for separation for cruelty, it must be "cruelty that endangers life or limb," and if she has once forgiven, or, in legal phrase, "condoned" his offences, she cannot plead them; though her past forgiveness only proves that she endured as long as endurance was possible...If her husband take proceedings for a divorce, she is not, in the first instance, allowed to defend herself. She has no means of proving the falsehood of his allegations. She is not represented by attorney, nor permitted to be considered a party to the suit between him and her supposed lover, for "damages"».



precedentemente erano escluse. Il caso *Bebb v. Law Society*<sup>11</sup>, del 1913, si inserisce storicamente in quella fase di intensa lotta delle donne per l'emersione della loro identità ed il riconoscimento dei loro diritti che va sotto il nome di suffragismo<sup>12</sup> in relazione al quale, nel 1918, il Parlamento di *Westminster* concesse il diritto di voto limitatamente alle donne sposate di età superiore ai 30 anni (mentre, per il suffragio femminile in senso più ampio sarà necessario aspettare il 1928)<sup>13</sup>.

Il caso *Bebb v. Law Society* ebbe origine dalla richiesta avanzata da una donna nubile<sup>14</sup>, Gwyneth Bebb, di partecipare all'esame preliminare per l'ingresso nella *Law Society* (esame necessario per ambire a diventare *solicitor*), richiesta che però venne negata alla donna nonostante la stessa avesse ricevuto una solida educazione giuridica fra le mura dell'Università di Oxford<sup>15</sup>.

La Corte di appello considerò legittima tale esclusione interpretando il *Solicitor Act* del 1843 come da riferirsi agli uomini e occorrerà un atto espresso del Parlamento, il *Sex Discrimination (removal) Act* del 1919 in base al quale

A person shall not be disqualified by sex or marriage from the exercise of any public function, or from being appointed to or holding any civil or judicial office or post, or from entering or assuming or carrying on any civil profession or vocation [...]

per superare tale giurisprudenza discriminante. È tuttavia da osservare che solo con l'adozione dell'*Education Act* del 1944 verrà rimosso il *Marriage Bar* nell'insegnamento ovvero la possibilità di escludere le donne sposate dall'assunzione in ambito didattico. La stessa esclusione verrà bandita 2 anni dopo nel *Civil service* (con una eccezione per i ruoli nel *Foreign office* dove il *Marriage Bar* verrà rimosso solo nel 1972). Infine nel 1975 verranno adottati il *Sex Discrimination Act* e l'*Employment Protection Act* volti ad impedire la discriminazione delle donne in ambito lavorativo e nella formazione professionale. L'art. 85 del *Sex Discrimination Act* del 1975 prevede tuttavia che «nessuna disposizione della presente legge può avere l'effetto di rendere illegittimo un atto adottato per salvaguardare l'efficienza

<sup>11</sup> *Bebb v. Law Society*, 1913 B. 305.

<sup>12</sup> Cfr. R. STRACHEY, *The Cause: A Short History of the Women's Movement in Great Britain*, London, Bell and Sons, 1928, (ristampa del 1978); B. CAINE, *The Victorian Feminist*, Oxford, Oxford University Press, 1992; J. PURVIS (ed.), *Women's History: Britain. An Introduction*, London and New York, Routledge, 1995; S. STANLEY HOLTON, *Feminism and Democracy. Women's Suffrage and Reform politics in Britain, 1900-1918*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.

<sup>13</sup> *Representation of the People (Equal Franchise) Act*, 1928.

<sup>14</sup> Lo stato civile della sig.na Bebb è messo in evidenza sin dall'inizio della sentenza ed è significativo che nel proprio ricorso, l'avvocato della stessa afferma espressamente «Unmarried woman are not disqualified from being admitted as solicitors» e conclude affermando «we admit that married woman have always been in a different position and have not been treated as entitled to equal rights with men».

<sup>15</sup> Fino al 1920 in realtà l'Università di Oxford consentiva alle donne la partecipazione ai corsi e la possibilità di sostenere i relativi esami e tuttavia non conferiva al termine di questi studi alle stesse donne il titolo di studio cui avrebbero avuto diritto.

bellica delle forze armate di mare, di terra o dell'aria». Sulla base di tale disposto ad oggi, nell'esperienza britannica, una fra le poche differenziazioni sussistenti nel trattamento giuridico riservato a uomini e donne è, in ambito militare, l'esclusione di queste ultime dalla c.d. "front line"<sup>16</sup>.

3. – La tradizione di *common law* inglese viene recepita dagli Stati della federazione statunitense i quali, in base al X emendamento della Costituzione federale (per il quale ciò che non è delegato dalla Costituzione al livello federale, né espressamente proibito agli Stati, rimane competenza di questi ultimi, e del popolo), sono competenti per materia nel diritto di famiglia<sup>17</sup>. In conseguenza di tale recepimento avvenuto, tuttavia, anche con alcune differenze da Stato a Stato, a seconda dell'origine della Colonia (commerciale piuttosto che religiosa)<sup>18</sup>, la legislazione statale americana ha considerato per lungo tempo la donna sposata, ancora più della donna nubile, come priva di autonomia.

Le pronunce della Corte suprema federale in tema di differenze e discriminazioni di genere, in ragione della competenza statale sul diritto di famiglia e della particolare storia dell'affermazione del principio di eguaglianza a livello federale<sup>19</sup>, sono inizialmente poco frequenti. Fra le prime decisioni rilevanti, interessante risulta la lettura della decisione *Bradwell v. Illinois*<sup>20</sup>, del 1873, nella quale si evidenzia come la Corte federale di allora condivida l'opinione per cui le differenze che il legislatore traccia fra i sessi siano legittime in quanto naturale portato delle differenze che la natura stessa impone.

In particolare, nel caso *Bradwell*, la Corte respinge la richiesta, fondata sulla *Privileges and Immunities clause*, avanzata da Mrs Myra Bradwell, di essere ammessa alla pratica del diritto nello Stato dell'Illinois (contestando la legge dello Stato che vietava tale pratica alle donne). Nella opinione di maggioranza la Corte imposta la parte motiva evitando di entrare specificatamente nel tema attinente la discriminazione femminile ed afferma che, anche se i cittadini della federazione godono di *privileges and immunities* che gli Stati non possono negare, tuttavia il diritto di praticare la legge non rientra fra tali diritti in quanto non risultava, secondo la Corte, essere un "diritto di cittadinanza" (federale).

<sup>16</sup> Cfr. sul punto A. TORRE, *L'eccezione e la regola. Condizione femminile, pari opportunità, e interoperatività dei Royal Marines tra sovranità nazionale e principi fondamentali dell'Europa comunitaria*, in «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», n. 1, (2000), pp. 128 ss.; M. ORLANDI, *Parità tra i sessi e arruolamento nelle forze armate*, in «Diritto dell'Unione Europea», n. 4 (1999), pp. 775 ss.

<sup>17</sup> In tema di diritto di famiglia nella esperienza statunitense si consenta il rimando a L. FABIANO, "A More Perfect Union": *La famiglia nell'esperienza giuridica statunitense*, in «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», vol. 2 (2010), pp. 728 ss.

<sup>18</sup> Cfr. M.A. JONES, *Storia degli Stati Uniti d'America*, Milano, Bompiani, 2005; G. MARANINI, *La Costituzione degli Stati Uniti d'America*, Catanzaro, Rubettino, 2003.

<sup>19</sup> Sulla quale si consenta ancora il rimando a FABIANO, *Le categorie sensibili*, cit.

<sup>20</sup> *Bradwell v. Illinois*, 83 US 130 (1873).

Rispetto all'opinione della Corte, il giudice Bradley si addentra invece maggiormente nel discutere la problematica della discriminazione di genere ritenendola tuttavia legittima in quanto legata alla "natura delle cose" ed alla "volontà divina"<sup>21</sup>.

In linea con l'idea per la quale la donna è un individuo delicato che necessita protezione ed ha un ruolo determinato all'interno del nucleo familiare per cui il diritto che la riguarda deve conseguire a tale considerazione si pongono anche decisioni successive fra le quali particolarmente significativa è la sentenza *Muller v. Oregon*<sup>22</sup>, del 1908, nella quale, giudicando legittima una legge che vietava l'impiego femminile che superasse le 10 ore giornaliere in qualsiasi industria e lavanderia, la Corte affermava «That woman's physical structure and the performance of maternal functions place her at a disadvantage in the struggle for subsistence is obvious»<sup>23</sup>.

La giurisprudenza in materia di salario minimo e monte ore di lavoro massimo per le donne è ampia: la Corte suprema si esprime a favore di tali limiti nella legislazione statale in numerose decisioni fra cui *Hawley v. Walker*<sup>24</sup>, *Miller v.*

<sup>21</sup> Nella sua *concurring opinion* il giudice infatti afferma che «the civil law, as well as nature herself, has always recognized a wide difference in the respective spheres and destinies of man and woman. Man is, or should be, woman's protector and defender. The natural and proper timidity and delicacy which belongs to the female sex evidently unfits it for many of the occupations of civil life. The constitution of the family organization, which is founded in the divine ordinance, as well as in the nature of things, indicates the domestic sphere as that which properly belongs to the domain and functions of womanhood. The harmony, not to say identity, of interest and views which belong, or should belong, to the family institution is repugnant to the idea of a woman adopting a distinct and independent career from that of her husband. So firmly fixed was this sentiment in the founders of the Common law that it became a maxim of that system of jurisprudence that a woman had no legal existence separate from her husband, who was regarded as her head and representative in the social state; and, notwithstanding some recent modifications of this civil status, many of the special rules of law flowing from and dependent upon this cardinal principle still exist in full force in most States. One of these is, that a married woman is incapable, without her husband's consent, of making contracts which shall be binding on her or him. This very incapacity was one circumstance which the Supreme Court of Illinois deemed important in rendering a married woman incompetent fully to perform the duties and trusts that belong to the office of an attorney and counselor. It is true that many women are unmarried and not affected by any of the duties, complications, and incapacities arising out of the married state, but these are exceptions to the general rule. The paramount destiny and mission of woman are to fulfill the noble and benign offices of wife and mother. This is the law of the Creator. And the rules of civil society must be adapted to the general constitution of things, and cannot be based upon exceptional cases», *Bradwell v. Illinois*, 83 US 130 (1873), *Justice Bradley concurring opinion*, 83 US 141.

<sup>22</sup> *Muller v. Oregon*, 208 412 (1908).

<sup>23</sup> La Corte prosegue affermando che «This is especially true when the burdens of motherhood are upon her. Even when they are not, by abundant testimony of the medical fraternity continuance for a long time on her feet at work, repeating this from day to day, tends to injurious effects upon the body, and, as healthy mothers are essential to vigorous offspring, the physical well-being of woman becomes an object of public interest and care in order to preserve the strength and vigor of the race»; interessanti riflessioni sull'esclusione femminile in quanto la loro domesticità è necessaria alla moralità del Paese, in particolare nell'esperienza statunitense, cfr. ZINCONI, *op. cit.*

<sup>24</sup> *Hawley v. Walker*, 232 US 718 (1914).

*Wilson*<sup>25</sup>, *Bosley v. McLaughlin*<sup>26</sup>, *Bunting v. Oregon*<sup>27</sup>; tutte le discipline impugnate in tali casi erano predisposte a protezione della donna rispetto al mondo lavorativo e tuttavia i ricorsi erano tutti promossi proprio da donne che lamentavano il vincolo imposto loro dal legislatore come un limite al loro diritto al lavoro ed alla loro capacità contrattuale; nel 1923, nella decisione *Adkins v. Children Hospital*<sup>28</sup>, la Corte stabilisce che imporre un salario minimo per le donne costituisce una violazione del *Due process* ed un illegittimo restringimento della libertà di contrattazione, tuttavia, quattordici anni dopo, nel 1937, in *West Coast Hotel v. Parrish*<sup>29</sup> la decisione *Adkins* viene ribaltata ed il salario minimo per le donne giudicato legittimo. Infine nel 1941 in *United States v. Darby*<sup>30</sup> la Corte giudica costituzionale una normativa federale che impone un salario minimo ed un monte ore lavorativo massimo valevole sia per gli uomini sia per le donne<sup>31</sup>.

Nel 1948, nella decisione *Goesaert v. Cleary*<sup>32</sup>, la Corte suprema considera legittima una normativa dello Stato del Michigan la quale vietava alle donne la concessione della licenza per vendere liquori e per svolgere l'attività di bariste salvo che per "le mogli e le figlie" dei titolari della licenza stessa.

Nella redazione della opinione di maggioranza il giudice Frankfurter, relatore per la Corte afferma che, «sebbene le donne abbiano iniziato a sviluppare virtù che per lungo tempo gli uomini hanno proclamato come prerogative proprie» tuttavia la Costituzione «non esige che la volontà del legislatore rifletta una opinione sociale» per cui, giacché invece la medesima Costituzione esige che a situazioni diverse corrisponda un trattamento differenziato, l'esclusione femminile dalle licenze di vendita dei liquori non può essere considerata illegittima.

Con riguardo alla eccezione a tale regola, costituita dalla possibilità di vendere alcolici per le donne sposate o figlie di detentori di licenza, la Corte considera legittima anche questa differenziazione fra categorie di donne muovendo dalla considerazione per la quale giacché la normativa era volta a minimizzare eventuali problemi "moralì e sociali" che la presenza di una donna al banco di un bar poteva causare, la previsione per cui tale possibilità fosse limitata a donne "garantite" dalla

<sup>25</sup> *Miller v. Wilson*, 236 US 373 (1915).

<sup>26</sup> *Bosley v. McLaughlin*, 236 US 385 (1915).

<sup>27</sup> *Bunting v. Oregon*, 243 US (1917).

<sup>28</sup> *Adkins v. Children Hospital*, 261 US 525 (1923).

<sup>29</sup> *West Coast Hotel v. Parrish*, 300 US 379 (1937).

<sup>30</sup> *United States v. Darby*, 312 US 100 (1941).

<sup>31</sup> Sulla giurisprudenza della Corte in materia di salario minimo femminile si rimanda a D. ROWLAND, *The boundaries of her body: The troubling history of women's rights in America*, Naperville-Illinois, Sphinx publishing, 2004, pp. 49-63. Le sentenze citate oltre alla storia dell'emancipazione femminile sono legate alle vicende evolutive del federalismo statunitense sul quale si rinvia a C. BOLOGNA, *Stato federale e "National Interest". Le istanze unitarie nell'esperienza statunitense*, Bologna, Bononia University Press, 2010.

<sup>32</sup> *Goesaert v. Cleary*, 335 US 464 (1948).

presenza di un uomo a loro legate da un rapporto familiare era razionale e pertanto legittima.

Il ruolo della donna nella dimensione familiare viene richiamato molti anni dopo anche in decisioni che riguardano materie diverse dal lavoro quali la partecipazione alle giurie: in *Hoyt v. Florida*<sup>33</sup> la Corte valuta uno *Statute* della Florida per il quale le donne prestavano servizio nelle giurie solo in quanto volontarie mentre gli uomini erano automaticamente iscritti nelle liste apposite. Respingendo il ricorso di una donna condannata per l'omicidio del marito da una giuria tutta maschile la Corte afferma che

Despite the enlightened emancipation of women from the restrictions and protections of bygone years, and their entry into many parts of community life formerly considered to be reserved to men, woman is still regarded as the center of home and family life. We cannot say that it is constitutionally impermissible for a State, acting in pursuit of the general welfare, to conclude that a woman should be relieved from the civic duty of jury service unless she herself determines that such service is consistent with her own special responsibilities.

Un segnale di cambiamento si avverte solo nel 1971 a partire dalla decisione *Reed v. Reed*<sup>34</sup> nella quale la Corte sanziona come costituzionalmente illegittimo uno *Statute* dell'Idaho che preferiva gli uomini alle donne, a parità di condizioni, nella nomina ad amministratore di un patrimonio ereditario<sup>35</sup>.

La sentenza è importante nel percorso di emancipazione femminile nel diritto statunitense e tuttavia costituisce solo parzialmente un punto di svolta significativo in quanto in tale decisione la Corte non si spinge sino a dichiarare il genere "classificazione (normativa) sospetta" in grado di innescare uno scrutinio di costituzionalità rigido, e si limita dunque a sanzionare lo *Statute* sulla base dello scrutinio minimo sostenendo che

A classification must be reasonable, not arbitrary and must rest upon some round of difference having a fair and substantial relation to that object of the legislation, so that all person similarly situated shall be treated alike.

Nella esperienza statunitense la teoria delle "*suspect categories*" è strettamente legata alla dottrina del controllo di costituzionalità per scrutini differenziati dal c.d. *minimal scrutiny* fino al c.d. *strict scrutiny* ove, con lo scrutinio minimo, la Corte parte da una presunzione di legittimità a favore della legislazione sottoposta al controllo di costituzionalità che non viene dichiarata illegittima a meno che la parte

<sup>33</sup> *Hoyt v. Florida*, 368 US 57 (1961).

<sup>34</sup> *Reed v. Reed*, 404 US 71 (1971).

<sup>35</sup> In base allo *Statute* le persone nominabili erano divise in undici categorie ordinate progressivamente a seconda di quanto fosse stretto il legame degli aspiranti alla nomina con il deceduto; lo *Statute* stabiliva però che a parità di categoria gli uomini fossero preferiti alle donne.

che si oppone non dimostri la completa irrazionalità della legge ovvero a meno che non venga dimostrata l'assenza di ogni tipo di legame razionale con qualsiasi interesse statale legittimo. Lo scrutinio minimo richiede che i fini della legislazione siano semplicemente validi e che non vi sia altro che un rapporto di tipo razionale fra tali fini ed i mezzi prescelti dal legislatore, nella sua piena discrezionalità, per raggiungerli. All'estremo opposto del *minimal scrutiny*, nello *strict scrutiny*, la legge sottoposta a giudizio viene considerata presuntivamente illegittima a meno che non venga provato il suo diretto legame (*the closest possibile fit*) con un interesse statale obbligato (un c.d. *compelling State interest*). Lo *strict scrutiny* è impiegato quando la legislazione impiega delle c.d. categorie sensibili o interessa un diritto fondamentale.

Fra lo *strict scrutiny*, che richiede un *compelling State interest* ed il *minimal scrutiny* che richiede un *valid State interest*, la Corte ha elaborato e frapposto il c.d. *intermediate scrutiny* il quale richiede una via di mezzo fra un *important* o *substantial State interest*; mentre lo *strict scrutiny* richiede che i mezzi prescelti dal legislatore siano assolutamente necessari per raggiungere determinati fini ed il *lower scrutiny* richiede che i mezzi siano ragionevolmente legati ai fini, l'*intermediate scrutiny* richiede che i mezzi siano fortemente legati (anche se non imprescindibilmente) ai fini della legge in discussione<sup>36</sup>.

L'espressione *suspect category* in relazione al genere femminile viene avanzata solo due anni dopo la decisione *Reed*, nella *plurality opinion* del giudice Brennan al caso *Frontiero v. Richardson*<sup>37</sup>. La decisione riguardava uno Statuto federale il quale prevedeva un trattamento medico particolarmente favorevole per i coniugi degli impiegati federali militari che fossero da costoro economicamente dipendenti; lo stesso *Statute* però presumeva che le mogli dei militari fossero da questi dipendenti mentre richiedeva che i mariti delle donne in servizio dimostrassero la loro dipendenza economica al fine di ottenere tali vantaggi.

La Corte ribalta la precedente decisione della Corte di distretto federale, che aveva giudicato legittima tale presunzione, per violazione del *Due process* del V emendamento ed il giudice Brennan, espressamente, afferma che

classifications based upon sex, like classifications based upon race, alienage, or national origin are inherently suspect and must therefore be subjected to the stricter judicial scrutiny<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Sul tema si consenta ancora il rinvio a FABIANO, *Le categorie sensibili*, cit.

<sup>37</sup> *Frontiero v. Richardson*, 411 US 677 (1973).

<sup>38</sup> A tale affermazione il giudice Brennan arriva a seguito di un'analisi circa il ruolo attribuito alle donne nella società americana (soprattutto a confronto con la condizione della popolazione di colore), ed il corrispettivo riflesso nel diritto statunitense affermando «There can be no doubt that our Nation has had a long and unfortunate history of sex discrimination. Traditionally, such discrimination was rationalized by an attitude of "romantic paternalism" which, in practical effect, put women, not on a pedestal, but in a cage (...) our Statute books gradually became laden with gross, stereotyped distinctions between the sexes and, indeed, throughout much of the 19th century the position of women

Nonostante tale impegnativa affermazione la sentenza Richardson tecnicamente non ha titolo per assurgere a precedente nell'evoluzione della giurisprudenza in materia di discriminazione femminile perché la *plurality opinion* di Brennan è condivisa da soli due giudici (White e Marshall), e la *concurring opinion* di Powell, Blackmun e Burger che pur consente di ribaltare la decisione della Corte di distretto federale, dissente però, in maniera esplicita, sulla necessità di qualificare le donne come categoria sospetta<sup>39</sup> e non consente perciò di portare alle sue estreme conseguenze quanto già profilato nella decisione *Reed*.

in our society was, in many respects, comparable to that of blacks under the pre-Civil War slave codes. Neither slaves nor women could hold office, serve on juries, or bring suit in their own names, and married women traditionally were denied the legal capacity to hold or convey property or to serve as legal guardians of their own children. (...) and although blacks were guaranteed the right to vote in 1870, women were denied even that right - which is itself "preservative of other basic civil and political rights" - until adoption of the Nineteenth Amendment half a century later. (...) it is true, of course, that the position of women in America has improved markedly in recent decades. Nevertheless, it can hardly be doubted that, in part because of the high visibility of the sex characteristic, women still face pervasive, although at times more subtle, discrimination in our educational institutions, in the job market and, perhaps most conspicuously, in the political arena. (...) Moreover, since sex, like race and national origin, is an immutable characteristic determined solely by the accident of birth, the imposition of special disabilities upon the members of a particular sex because of their sex would seem to violate "the basic concept of our system that legal burdens should bear some relationship to individual responsibility (...)" *Weber v. Aetna Casualty & Surety Co.*, (1972). And what differentiates sex from such non-suspect statuses as intelligence or physical disability, and aligns it with the recognized suspect criteria, is that the sex characteristic frequently bears no relation to ability to perform or contribute to society. As a result, statutory distinctions between the sexes often have the effect of invidiously relegating the entire class of females to inferior legal status without regard to the actual capabilities of its individual members. (...) we might also note that, over the past decade, Congress has itself manifested an increasing sensitivity to sex-based classifications. In Tit. VII of the Civil Rights Act of 1964, for example, Congress expressly declared that no employer, labour union, or other organization subject to the provisions of the Act shall discriminate against any individual on the basis of "race, colour, religion, sex, or national origin". Similarly, the Equal Pay Act of 1963 provides that no employer covered by the Act "shall discriminate (...) between employees on the basis of sex". And 1 of the Equal Rights Amendment, passed by Congress on March 22, 1972, and submitted to the legislatures of the States for ratification, declares that "[e]quality of rights under the law shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex". Thus, Congress itself has concluded that classifications based upon sex are inherently invidious, and this conclusion of a coequal branch of Government is not without significance to the question presently under consideration».

<sup>39</sup> Opinione concorrente del giudice Powell, cui si associano il Presidente della Corte ed il giudice Blackmun: «I agree that the challenged Statutes constitute an unconstitutional discrimination against servicewoman in violation of the Due Process Clause of the fifth Amendment, but I cannot join the opinion of Justice Brennan, which would hold that all classifications based upon sex "like classifications based upon race, alienage, and national origin", are "inherently suspect and must therefore be subjected to close judicial scrutiny". It is unnecessary for the Court in this case to characterize sex as suspect classification with all the far-reaching implications of such a holding. *Reed v. Reed* (1971), which abundantly supports our decision today, did not add sex to the narrowly limited group of classifications which are inherently suspect. In my view, we can and should decide this case on the authority of *Reed* and reserve for the future any expansion of its rationale».

Fra il 1973 ed il 1976 numerosi sono i casi che si susseguono dinanzi alla Corte in materia di discriminazione di genere <sup>40</sup>.

Emerge la tendenza della Corte alla valutazione di tale discriminazione sotto una prospettiva diversa rispetto al passato e significativa a proposito è ad esempio la decisione *Weinberger v. Wiesenfeld* <sup>41</sup>. Il caso riguardava la *gender-based provision del Social Security Act* <sup>42</sup> in base alla quale, in caso di morte di un uomo, alla vedova e ai figli erano distribuiti determinati aiuti (calcolati in relazione a quanto il deceduto guadagnava) mentre, in caso di morte di una donna, i medesimi aiuti erano attribuiti esclusivamente ai figli escludendo il coniuge.

La decisione *Weinberg*, per come è strutturata, segnala particolarmente quanto alla metà degli anni '70 l'atteggiamento della Corte Suprema nei confronti della discriminazione verso le donne fosse in corso di evoluzione. La Corte valuta infatti la normativa in oggetto come discriminatoria non tanto nei confronti dei vedovi esclusi dalla attribuzione degli aiuti del *Social Security Act*, quanto, piuttosto, nei confronti delle donne lavoratrici cui dal medesimo *Act* è garantita una minore protezione familiare rispetto ai colleghi dell'altro sesso <sup>43</sup>.

Lo stesso anno, nella decisione *Stanton v. Stanton* <sup>44</sup>, la Corte accenna nuovamente al fatto che una discriminazione di genere (che nel caso specifico viene scrutinata con il *minimal standard*, tuttavia) non resisterebbe allo scrutinio neanche se fosse giustificata da un *compelling interest* <sup>45</sup>.

<sup>40</sup> Fra i tanti, significativi sono il caso *Taylor v. Louisiana*, 419 US 522 (1975), riguardante l'automatica esenzione delle donne dalle giurie salvo espressa richiesta all'opposto dell'automatica inclusione maschile.

<sup>41</sup> *Weinberger v. Wiesenfeld*, 420 US 636 (1975)

<sup>42</sup> *Social Security Act*, 42 USC 402 (g).

<sup>43</sup> *Weinberger v. Wiesenfeld*, 420 US 636 (1975); Opinione della Corte redatta dal giudice Brennan «Section 402 (g) clearly operates, as did the Statutes invalidated by our judgment in *Frontiero*, to deprive women of protection for their families which men receive as a result of their employment. Indeed, the classification here is in some ways more pernicious. First, it was open to the servicewoman under the Statutes invalidated in *Frontiero* to prove that her husband was in fact dependent upon her. Here, Stephen Wiesenfeld was not given the opportunity to show, as may well have been the case, that he was dependent upon his wife for his support, or that, had his wife lived, she would have remained at work while he took over care of the child. Second, in this case social security taxes were deducted from Paula's salary during the years in which she worked. Thus, she not only failed to receive for her family the same protection which a similarly situated male worker would have received, but she also was deprived of a portion of her own earnings in order to contribute to the fund out of which benefits would be paid to others. Since the Constitution forbids the gender-based differentiation premised upon assumptions as to dependency made in the Statutes before us in *Frontiero*, the Constitution also forbids the gender-based differentiation that results in the efforts of female workers required to pay social security taxes producing less protection for their families than is produced by the efforts of men».

<sup>44</sup> *Stanton v. Stanton*, 421 US 7.

<sup>45</sup> La decisione riguardava una previsione normativa dello *Utah Code Annotated* (il 15-2-1) in base al quale nello Stato in questione le donne raggiungevano la maggiore età a 18 anni e gli uomini a 21. La disposizione, ancorata all'idea che fosse solo il maschio in famiglia a proseguire gli studi per lungo tempo e a sposarsi più tardi, si rivelava essere uno svantaggio nei confronti delle donne. In *Stanton v. Stanton*, 421 US 7, Mr. Justice Blackmun nella opinione della Corte afferma «We therefore conclude



L'applicazione dello scrutinio intermedio in relazione alle classificazioni fondate sulle differenze di genere si afferma definitivamente nel 1976 con la decisione *Craig v. Boren*<sup>46</sup> nella quale il giudice Brennan, già autore della decisione *Reed*, pur senza definire lo *scrutiny* da applicare come *intermediate* ne definisce i caratteri affermando che

To withstand constitutional challenge, previous cases establish that classifications by gender must serve important governmental objectives and must be substantially related to achievement of those objectives.

La decisione *Craig* costituisce il punto di approdo importante nella giurisprudenza della Corte suprema e tuttavia, poiché il caso di specie non corrispondeva ad una situazione paradigmatica di discriminazione sessuale, la relativa decisione imprime dei connotati particolari alla giurisprudenza della Corte suprema sul tema.

Il caso verteva sul divieto di vendita di alcolici, posto da uno *Statute* dell'Oklahoma, che stabiliva età minime differenziate per ragazzi (21 anni) e ragazze (18 anni) partendo dal presupposto che nella fascia di età fra i 18 e 21 anni i ragazzi che abusano degli alcolici sono statisticamente più numerosi delle ragazze. Questo, associandosi con un ulteriore dato statistico per cui i ragazzi in quella stessa fascia di età guidano più spesso delle ragazze, comportava, nell'idea del legislatore, che permettere a queste ultime l'acquisto di alcolici non fosse tanto pericoloso quanto lo era permetterlo ai loro coetanei maschi.

Ciò considerato, lo specifico caso *Craig* non permetterebbe alla Corte di procedere alla qualificazione del genere "femminile" come classificazione sospetta in quanto la decisione, come pone bene in evidenza il giudice Rehnquist nella sua opinione dissenziente<sup>47</sup>, tratta di una discriminazione sulla base del genere nei

that under any test – compelling state interest, or rational basis, or something in between – 15-2-1, in the context of child support, does not survive an Equal protection attack. In that context, no valid distinction between male and female may be draw».

<sup>46</sup> *Craig v. Boren*, 429 US 190 (1976).

<sup>47</sup> Opinione dissenziente del giudice Rehnquist: «In *Frontiero v. Richardson*, supra, the opinion for the plurality sets forth the reasons of four Justices for concluding that sex should be regarded as a suspect classification for purposes of Equal protection analysis. These reasons center on our Nation's "long and unfortunate history of sex discrimination", 411 U.S., at 684, which has been reflected in a whole range of restrictions on the legal rights of women, not the least of which have concerned the ownership of property and participation in the electoral process. (...) Most obviously unavailable to support any kind of special scrutiny in this case, is a history or pattern of past discrimination, such as was relied on by the plurality in *Frontiero* to support its invocation of strict scrutiny. There is no suggestion in the Court's opinion that males in this age group are in any way peculiarly disadvantaged, subject to systematic discriminatory treatment, or otherwise in need of special solicitude from the courts. (...) The Court's conclusion that a law which treats males less favourably than females "must serve important governmental objectives and must be substantially related to achievement of those objectives" apparently comes out of thin air. The Equal Protection Clause contains no such language, and none of our previous cases adopt that standard. I would think we have had enough difficulty with

confronti del sesso normalmente non discriminato (ed in relazione al quale non è possibile neanche procedere a ragionamenti quali quelli avanzati nella decisione *Weinberg* per cui dietro una discriminazione apparentemente nei confronti del sesso maschile si nasconde in realtà anche una discriminazione nei confronti delle donne).

Per questi motivi, a partire dalla decisione *Craig* la classificazione basata sul genere sessuale diviene sospetta ma in quanto espressa in termini neutri ed affermata dalla Corte nei modi detti sembra volta a sanzionare la categorizzazione legislativa sulla base del genere e non specificatamente la discriminazione nei confronti di una specifica categoria (in questo caso, le donne).

4. – Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana del 1948 è declinato nelle sue accezioni di eguaglianza in senso formale ed in senso sostanziale così come evidenzia la lettura dei due commi dell'articolo 3<sup>48</sup>.

L'affermazione per la quale «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali», esprime difatti un concetto di eguaglianza formale in termini di “parità” che appartiene alla cultura dello Stato liberale ottocentesco e borghese il quale, in quanto monoclasse, privilegiava i “diritti di libertà” la cui tutela esige sostanzialmente un atteggiamento astensionistico da parte dello Stato: a quest'ultimo era dunque richiesto che ai cittadini venisse garantita la libertà di perseguire i propri interessi. Si tratta di una forma di eguaglianza che nella Italia repubblicana non era ovviamente sufficiente giacché tale limitato concetto, con il progressivo allargamento del suffragio, sino al suffragio universale, non risponde alle esigenze di tutela dei diritti positivi che progressivamente vengono reclamati e si

the two standards of review which our cases have recognized – the norm of “rational basis”, and the “compelling state interest” required where a “suspect classification” is involved – so as to counsel weightily against the insertion of still another “standard” between those two. How is this Court to divine what objectives are important? How is it to determine whether a particular law is “substantially” related to the achievement of such objective, rather than related in some other way to its achievement? Both of the phrases used are so diaphanous and elastic as to invite subjective judicial preferences or prejudices relating to particular types of legislation, masquerading as judgments whether such legislation is directed at “important” objectives or, whether the relationship to those objectives is “substantial” enough. I would have thought that if this Court were to leave anything to decision by the popularly elected branches of the Government, where no constitutional claim other than that of Equal protection is invoked, it would be the decision as to what governmental objectives to be achieved by law are “important”, and which are not. As for the second part of the Court’s new test, the Judicial Branch is probably in no worse position than the Legislative or Executive Branches to determine if there is any rational relationship between a classification and the purpose which it might be thought to serve. But the introduction of the adverb “substantially” requires courts to make subjective judgments as to operational effects, for which neither their expertise nor their access to data fits them. And even if we manage to avoid both confusion and the mirroring of our own preferences in the development of this new doctrine, the thousands of judges in other courts who must interpret the Equal Protection Clause may not be so fortunate».

<sup>48</sup> Cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Uguaglianza (principio di)*, in *Noviss. Dig. It.*, XIX, Torino, 1973, pp. 1088 ss.; A. CERRI, *Uguaglianza (principio costituzionale di)*, in *Enc. Giur.*, XXXII, Roma, 1994.

affermano nello Stato sociale al quale si richiede di intervenire attivamente per rendere fruibili diritti, quali l'istruzione o la salute, che altrimenti per diverse categorie di individui sarebbero di fatto inaccessibili<sup>49</sup>.

Tali garanzie sono difatti offerte dalla dinamica del rapporto del primo comma dell'articolo 3 con il secondo comma il quale, affermando espressamente che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese» affianca al principio di parità, il principio delle "pari opportunità", alla eguaglianza formale, l'eguaglianza sostanziale<sup>50</sup> la quale realizza il principio antico, già affermato da Aristotele nell'etica nicomachea, per il quale bisogna "trattare in modo eguale situazioni eguali ed in modo diverso situazioni diverse".

Tale interpretazione della dinamica nei rapporti fra primo e secondo comma dell'articolo 3 è accolta, sin dal principio, dalla Corte costituzionale italiana la quale, già nella sentenza n. 53 del 1958, afferma che «l'obbligo del legislatore di trattare in modo eguale i cittadini non esclude che esso possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita sociale». Nella medesima decisione la Corte affronta poi, tanto il problema del potere istituzionale deputato a selezionare gli interessi ed i loro titolari, individuandolo nel legislatore, tanto il tema ad esso legato del conseguente rapporto che necessariamente si deve instaurare fra il legislatore (che gode dunque di un certo margine di discrezionalità pur nel rispetto della Costituzione) e la Corte costituzionale (che è deputata al controllo della costituzionalità delle leggi nel rispetto della discrezionalità del Parlamento)<sup>51</sup>. A tale proposito la Corte afferma espressamente che

la valutazione delle diverse situazioni è riservata al potere discrezionale del legislatore e sottratta perciò al giudizio di legittimità costituzionale. Ma è anche vero che non si contraddice a queste affermazioni, né si compiono valutazioni di natura politica, e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore, se si dichiara che il principio dell'eguaglianza è violato, quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse.

<sup>49</sup> Cfr. A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in *Enc. Giur.*, XI, Roma, 1989; H. CAROLI CASAVOLA, *Giustizia ed eguaglianza nella distribuzione dei benefici pubblici*, Milano, Giuffrè, 2004.

<sup>50</sup> Cfr. B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Cedam, Padova, 1984; C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in ID. (a cura di), *La Costituzione italiana*, Padova, Saggi, 1954, pp.17 ss.

<sup>51</sup> Cfr. sul tema L. PALADIN, *Osservazioni sulla discrezionalità e sull'eccesso di potere del legislatore ordinario*, in «Rivista trimestrale di Diritto Pubblico», (1956); L. PALADIN, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. Dir. Agg.*, I, Milano, 1997, pp. 898 ss.; G. SCACCIA, *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2000.

In relazione al tema della discriminazione di genere e della condizione femminile nella Costituzione italiana, oltre all'articolo 3 risultano rilevanti anche altri articoli costituzionali e fra cui il 29, il 37 e il 51.

L'art. 29 della Costituzione italiana dedicato all'istituto familiare e al matrimonio costituisce, rispetto all'esperienza dello Statuto Albertino, una novità assoluta giacché quest'ultimo, in linea con la tradizione liberale che lo connotava, non conteneva norme sulla famiglia la quale era considerata materia prettamente civilistica<sup>52</sup>.

Il primo comma dell'articolo 29<sup>53</sup> in base al quale «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», fu testo ampiamente dibattuto in Assemblea costituente in relazione alla opportunità stessa di inserire in Costituzione una definizione di famiglia che inevitabilmente avrebbe avuto un "effetto condizionante" sulla disciplina successiva.

Il testo prescelto costituisce pertanto un compromesso delicato fra le diverse forze politiche presenti in Assemblea costituente il quale tuttavia non ha mancato di essere sin da subito, e ancora oggi, oggetto di dibattito in relazione ad esempio al rapporto sussistente tra autoregolazione interna alla famiglia e norme di fonte statale<sup>54</sup> e alla conseguente definizione di "matrimonio" (in relazione, soprattutto in anni recenti, alla richiesta di accesso all'istituto matrimoniale da parte di coppie omosessuali<sup>55</sup>).

<sup>52</sup> Ampio spazio nella letteratura femminista internazionale occupa difatti la critica alla filosofia liberale tacciata di non considerare adeguatamente la dimensione familiare come luogo sociale ove i principi liberali di giustizia dovrebbero trovare prima e principale applicazione. Sul tema cfr. S.M. OKIN, *Justice, Gender and the Family*, New York, Basic Books, 1989, trad. it. di M.C. PIEVATOLO, *Le Donne e La Giustizia. La Famiglia come Problema Politico*, Bari, Dedalo, 1999; ID., *Political Liberalism, Justice and Gender*, in «Ethics», vol. 105, n. 1 (1994), pp. 23 ss.; ID., *"Forty acres and a mule" for women: Rawls and Feminism*, in «Politics, Philosophy, Economics», vol. 4, n. 2 (2005), pp. 233 ss.; C. PATEMAN, *Feminist Critique of the Public/Private Dichotomy in Private and Public Social Life*, London, Croom Helm, 1983.

<sup>53</sup> Per un commento al quale si rimanda in via generale a F. CAGGIA, A. ZOPPINI, *Art. 29*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Torino, UTET, 2006, vol. I, pp. 601 ss.; M. BESSONE et al., *Rapporti etico sociali*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Roma, Zanichelli, 1976; C. GRASSETTI, *I principi costituzionali relativi al diritto familiare*, in P. CALAMANDREI, A. LEVI, *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, G. Barbera Editore, 1950, vol. I.

<sup>54</sup> In un delicato gioco di equilibri fra principio di sovranità e principio di autonomia il quale, in virtù della definizione di famiglia quale "società naturale", oltre che formazione sociale ove certamente si svolge la personalità umana secondo i dettami dell'art. 2 della Costituzione, è potenziato dall'essere la famiglia una aggregazione sociale che preesiste allo Stato ciò conducendo ad un "conseguente riconoscimento di autoregolamentazione alla prima [la famiglia] ma mai di una facoltà di sottrarsi in assoluto alle norme e ai principi generali dell'ordinamento statale". Cfr. CAGGIA, ZOPPINI, *op. cit.*, p. 605.

<sup>55</sup> La dottrina sul tema è molto ampia. Per qualche riferimento al più recente dibattito si rimanda a R. ROMBOLI, *Il diritto "consentito" al matrimonio ed il diritto "garantito" alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la corte dice "troppo" e "troppo poco"*, in «Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti», (02/07/2010); I. MASSA PINTO, *"fiat matrimonio!" l'unione omosessuale all'incrocio del dialogo tra corte costituzionale, corte europea dei diritti*

Se la stessa previsione di una norma costituzionale in tema di famiglia costituisce già di per sé una novità nell'esperienza italiana, tanto più l'articolo 29 rappresenta un'innovazione importante in quanto introduce, nel secondo comma al medesimo articolo, il principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi pur contemperandolo con le esigenze poste alla garanzia dell'unità familiare.

Anche tale secondo comma è il prodotto di un compromesso costituzionale delicato fra quella parte dei costituenti che erano consapevoli della necessità di aggiornare anche l'istituto matrimoniale al processo di democratizzazione in corso nel Paese, e coloro che invece ancora appoggiavano un'idea di famiglia fondata sul principio di autorità così come fino ad allora era stato nell'organizzazione civilistica prerепubblicana la quale, a onor del vero, rispecchiava ancora molto il tessuto sociale del paese.

Il testo risultante da tale tensione, “diplomaticamente”, sposta l'accento dell'organizzazione familiare dalla presupposta autorità del marito rispetto alla moglie alle esigenze dell'unità familiare in funzione delle quali, tuttavia, il principio della parità fra coniugi viene considerato limitabile e dunque nelle scelte dei costituenti, di fatto, nonostante la portata innovativa dell'art. 29, «si mantiene fermo il principio di una differente distribuzione delle funzioni che i singoli soggetti sono chiamati a svolgere all'interno del gruppo secondo le loro diverse attitudini e possibilità»<sup>56</sup>.

Che il principio di autorità, pur non espressamente citato, rimanga in realtà concetto ardente sotto le ceneri dell'affermazione di un “mutilato” principio costituzionale di eguaglianza fra i coniugi, lo dimostra la giurisprudenza costituzionale successiva. Significativa a tal proposito è la nota decisione n. 64 del 1961 della Corte Costituzionale nella quale la Corte considera non illegittimo costituzionalmente l'art. 559 del c.p. che puniva in modo difforme l'adulterio della moglie rispetto alla infedeltà del marito<sup>57</sup>. Nella decisione detta il giudice costituzionale afferma che la maggiore pena prevista per l'adulterio femminile corrisponde semplicemente a «la maggiore gravità della offesa che il legislatore, in conformità della comune opinione, riscontra nella infedeltà della moglie»<sup>58</sup> e, a

*dell'uomo e corte di cassazione: può una sentenza della corte di cassazione attribuire a (un inciso di) una sentenza della corte europea il potere di scardinare «una consolidata ed ultramillenaria tradizione» (superando anche il giudicato costituzionale)?*, in «Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti», (04/04/2012); B. PEZZINI, *Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sent. n. 138 del 2010 della corte costituzionale*, in «Giurisprudenza costituzionale», n. 3 (2010), pp. 2715 ss.

<sup>56</sup> Cfr. CAGGIA, ZOPPINI, *op. cit.*, p. 611.

<sup>57</sup> Si vedano sullo stesso tema anche le decisioni della medesima Corte 46/1966, 147/1969, 126-127/1968.

<sup>58</sup> A ciò la Corte aggiunge che «È innegabile che anche l'adulterio del marito può, in date circostanze, manifestarsi coefficiente di disgregazione della unità familiare; ma, come per la fedeltà coniugale, così per la unità familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità della illecita condotta della moglie, rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta può

suffragio del “sostegno sociale” che legittimerebbe la disparità normativa detta, non esita neanche a portare il richiamo ad altre disposizioni di rango ordinario, in particolare l’art. 151 del codice civile, in base al quale all’adulterio della moglie corrispondeva sempre la separazione mentre, in caso di infedeltà del marito, era necessario dimostrare la grave ingiuria nei confronti della moglie con una palese alterazione del criterio gerarchico fra le fonti cui proprio il giudice medesimo era preposto a garanzia<sup>59</sup>. Il “pietoso” velo dell’ancoraggio della decisione presa al dettato costituzionale viene comunque steso dalla Corte proprio attraverso il richiamo all’art. 29 secondo comma e al limite alla parità fra i coniugi in funzione della unità familiare<sup>60</sup>.

esercitare sulle più delicate strutture e sui più vitali interessi di una famiglia: in primo luogo, l’azione disgregatrice che sulla intera famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione nell’ambito sociale; indi, il turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze sulla educazione e sulla disciplina morale che, in specie nelle famiglie (e sono la maggior parte) tuttora governate da sani principi morali, il pensiero della madre fra le braccia di un estraneo determina nei giovani figli, particolarmente nell’età in cui appena si annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale; non ultimo il pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente al marito, e che a lui viene, tuttavia, attribuita per presunzione di legge, a parte la eventuale - rigorosamente condizionata - azione di disconoscimento. Tutti questi coefficienti hanno agito sulle direttive del legislatore; e ciò senza punto far calcolo, in quanto fatti anormali e che si auspicano destinati a scomparire, delle reazioni violente e delittuose cui, in specie in certi ambienti, può in particolare dar luogo la infedeltà della moglie». Sulla base di tali premesse la Corte conclude dunque che «la norma impugnata, dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, nulla presenta nel suo contenuto e nelle sue finalità che possa qualificarla come violazione del principio di eguaglianza. Con tale norma non è stata creata a carico della moglie alcuna posizione di inferiorità, ma soltanto è stato preso atto di una situazione diversa, adattandovi una diversa disciplina giuridica».

<sup>59</sup> Letteralmente la Corte afferma: «Indubbiamente, secondo una pura valutazione morale, alla quale, a parte le leggi, è auspicabile che idealmente si ispiri la vita della famiglia, il principio della fedeltà coniugale è unico, e non soffre discriminazioni di carattere quantitativo. Tuttavia, l’ordinamento giuridico positivo non può del tutto prescindere, e di fatto non prescinde, dalle valutazioni che si affermano, spesso imperiosamente, nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo è apparso al legislatore, in base, come si è detto, alla prevalente opinione, offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito. Al di fuori di ogni apprezzamento, che non spetta alla Corte di compiere, trattasi della constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di non poter derogare. Da solo esso è idoneo a costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e illegittimo nella diversità di trattamento. Del resto, nel disporre un siffatto trattamento, il legislatore penale, lungi dall’ispirarsi a sue limitate particolari vedute, non ha fatto che adeguarsi a una valutazione dell’ambiente sociale che, per la sua generalità, ha influenzato anche altre parti dell’ordinamento giuridico; come può chiaramente desumersi, tra l’altro, dall’art. 151 del Codice civile, il quale per l’adulterio della moglie consente l’azione di separazione in ogni caso, mentre per l’adulterio del marito la subordina alla condizione che il fatto costituisca una ingiuria grave a danno della moglie» (sent. 64/1961, considerato in diritto).

<sup>60</sup> La Corte ritiene comunque di collegare il limite posto dalla Costituzione al principio della parità fra i coniugi al sentire sociale attestando che «Con l’affermazione della esigenza dell’unità familiare, in fondo, il legislatore costituente riafferma un orientamento già manifesto nel primo comma dello stesso art. 29, allorché dichiara la famiglia società naturale fondata sul matrimonio: dove la qualifica di “naturale”, se non ha un preciso contenuto giuridico, ha certamente implicito il richiamo e il riconoscimento del tradizionale concetto della famiglia, quale tuttora vive nella coscienza del popolo».

Quanto stabilito nella decisione 64 del 1961 viene rivisto sette anni dopo con sentenza 126 del 1968 ove la Corte costituzionale proclama invece l'incostituzionalità dell'art. 559 del codice penale ritenendo in effetti insussistente il legame fra la garanzia dell'unità familiare e la differenziazione nel trattamento riservato all'uomo e alla donna nella disciplina dell'adulterio<sup>61</sup>; è interessante osservare che conseguentemente a quanto stabilito con la decisione n. 126, la Corte con successiva decisione n. 127 del 1968 proclama la illegittimità costituzionale dell'art. 151 del c.c. (che come osservato era stato utilizzato a suffragio della legittimità del disposto del codice penale nella decisione del 1961) e che, con la sentenza 133/1970, viene sancita anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 145 del codice civile in base al quale mentre il marito aveva il dovere di somministrare alla moglie, in proporzione delle sue sostanze, tutto ciò che fosse necessario ai bisogni della vita (primo comma), la moglie era tenuta a contribuire al mantenimento del marito (solo) se questi non avesse avuto mezzi sufficienti (secondo comma). La decisione del 1970 viene esplicitamente collegata alla inversione interpretativa del 1968 nella misura in cui, come afferma la stessa Corte

Sulla scorta di tali considerazioni la Corte afferma che «Non è dubbio che fra i limiti al principio della eguaglianza dei coniugi siano in primo luogo da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza della unità familiare e della posizione della famiglia nella vita sociale. Ma non sarebbe fondata la tendenza che volesse ridurre le limitazioni a questi coefficienti positivi. Il legislatore ha ritenuto che la garanzia dell'unità è affidata anche, come in tutti gli organismi, alla difesa contro ogni influenza negativa e disgregatrice della unità stessa; e si deve ammettere pertanto che, relativamente all'adulterio, alla relazione adulterina e al concubinato, le norme penali si siano appunto ispirate, senza arbitrarie disparità, a questa esigenza di difesa. Un indice abbastanza significativo dell'orientamento del Codice circa l'oggetto della tutela penale in queste figure di reato si può già riscontrare nella loro inclusione fra i delitti contro la famiglia e, più specificamente, contro il matrimonio: termini che, superando l'ambito limitato dei rapporti tra i due coniugi, riguardano la famiglia e il matrimonio nella più lata loro essenza istituzionale».

<sup>61</sup> È bene osservare come, nella detta decisione, il giudice costituzionale parte da una considerazione circa il mutato sentire sociale dell'opinione pubblica, affermando che «Il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita - più o meno severamente - rimonta ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo; mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato, nonostante che in alcuni stati di avanzata civiltà sia prevalso il principio della non ingerenza del legislatore nella delicata materia»; ciononostante, stante la lettera dell'art. 29 secondo comma, il giudice delle leggi ribadisce che costituzionalmente «non vi è dubbio che, fra i limiti al principio di eguaglianza, siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza dell'unità familiare, e della posizione della famiglia nella vita sociale» concludendo che «Ciò indubbiamente autorizza il legislatore ad adottare, a garanzia dell'unità familiare, talune misure di difesa contro influenze negative e disgregatrici».

si deve ritenere che le norme che siano fonte di svantaggio per un coniuge non possano essere giustificate, nell'ambito di una valutazione di legittimità costituzionale, dal fatto che altre norme conferiscano allo stesso coniuge, a proposito di altre situazioni subiettive nascenti dal matrimonio, una posizione di vantaggio (o viceversa)

per cui, una volta sancita l'illegittimità di disposizioni ordinarie le quali disegnavano una situazione di preminenza conferita all'uomo nel rapporto matrimoniale, le correlative norme "di vantaggio della donna" risultavano anch'esse prive di fondamento. A tali riflessioni la Corte ovviamente aggiunge il contrasto sussistente fra la disposizione in oggetto e l'art. 29 della Costituzione in relazione al fatto che, anche in questo caso, la disparità di trattamento fra marito e moglie non è finalizzata in alcun modo al fine dell'unità familiare.

Dai collegamenti che la Corte disegna fra disposti normativi di rango ordinario e relative dichiarazioni di illegittimità emerge l'evidenza per cui, come già osservato, nonostante la Costituzione ponesse l'accento su elementi "neutri" rispetto alla discriminazione femminile, in realtà la disciplina riguardante le relazioni matrimoniali partiva evidentemente da un presupposto rapporto gerarchico fra marito e moglie<sup>62</sup>; si tratta di una architettura normativa che la Corte, contribuisce a smontare, anticipando in parte il legislatore del 1975 che, con la riforma del diritto di famiglia, ridisegnerà i rapporti matrimoniali con una maggiore coerenza rispetto a quanto stabilito nel documento costituzionale<sup>63</sup>.

L'articolo 37 della Costituzione sancisce al primo comma che «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore» specificando che «Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione». Tale secondo comma dell'articolo,

<sup>62</sup> La Corte significativamente sente difatti la necessità di ribadire che «invero, dal momento che si riconosce che la salvaguardia dell'unità familiare costituisce il solo legittimo limite dell'eguaglianza dei coniugi, bisogna convenire che l'unico accertamento rilevante è se le diversità di trattamento di volta in volta considerate trovino in quella esigenza - e solo in essa - la loro giustificazione costituzionale».

<sup>63</sup> Fra le decisioni con cui la Corte italiana anticipa l'attività riformatrice del legislatore figura certamente anche la sent. 87 del 1975 ove il giudice costituzionale proclama l'illegittimità dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui disponeva che una cittadina italiana che si sposava ad uno straniero perdeva la propria cittadinanza ove si fosse trovata ad acquisire la cittadinanza del marito a causa dello stesso matrimonio. Nella decisione la Corte significativamente afferma che l'articolo sottoposto a controllo di legittimità «si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi».



collegato idealmente all'art. 31 della Costituzione, e scritto dai costituenti in funzione di una volontà garantista a favore della donna, se ad una prima lettura pare rispecchiare una visione del femminile di tipo tradizionale, simile in effetti a quanto già osservato nella tradizione di *common law*, sotto altro profilo si rivela invece disposizione fondamentale a garanzia ad esempio dei diritti di maternità della donna in ambito lavorativo.

L'attuazione legislativa dell'art. 37 della Costituzione ha visto lo sviluppo di due distinti percorsi ove, se in primo luogo il legislatore ha ritenuto di adottare una normativa volta alla eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne lavoratrici (sia in relazione alla loro "funzione familiare" e quindi in qualità di nubende, gestanti e madri<sup>64</sup>, sia in assoluto, sulla scorta di una spinta proveniente dal diritto europeo, rispetto alla condizione lavorativa maschile, anche attraverso lo strumento delle azioni positive<sup>65</sup>), in relazione ad una significativa evoluzione della giurisprudenza costituzionale iniziata con la sentenza n. 1 del 1987 sino alla decisione 385 del 2005, in base alla quale negli articoli della Costituzione volti alla promozione dell'istituto familiare e della maternità, pur non espresso, è sotteso e garantito il valore della realizzazione del pieno sviluppo della personalità dei figli, il medesimo legislatore ha ritenuto necessaria la progressiva adozione di una normativa che promuovesse la parità fra uomini e donne in termini di genitorialità con una progressiva estensione anche all'uomo di diritti precedentemente ritenuti esclusivo appannaggio femminile<sup>66</sup>.

<sup>64</sup> Fra gli atti normativi più rilevanti: l. 860/1960 "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri"; l. 7/1963 e 1204/1971 (come modificate dalla l. 53/2000) "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"; D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

<sup>65</sup> L. 903/1977 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"; l. 125/1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"; l. 215/1992 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; d.lgs. 196/2000 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144"; d.lg. 216/2003 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".

<sup>66</sup> Ci si riferisce in particolare alle seguenti decisioni: sentenza n. 1 del 1987, che ha esteso al padre lavoratore il diritto all'astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri, ove l'assistenza della madre sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità; sentenza n. 332 del 1988, che ha riconosciuto alle lavoratrici il diritto all'astensione facoltativa per il primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia, nell'ipotesi di affidamento provvisorio, e il diritto all'astensione obbligatoria nei primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in caso di affidamento preadottivo; sentenza n. 341 del 1991, che ha riconosciuto al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, il diritto all'astensione obbligatoria in caso di affidamento provvisorio; sentenza n. 179 del 1993, che ha esteso, in via generale, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel primo anno di vita; sentenza n. 104 del 2003, che ha riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia anziché entro il primo anno di vita del bambino; infine sentenza 385 del 2005 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

All'art. 37 è collegato idealmente l'art. 51 della Costituzione in base al quale, nella stesura originaria, «Tutti i cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»<sup>67</sup>.

Nonostante la presenza nel primo comma dell'articolo 51 dell'inciso «dell'uno o dell'altro sesso», endiadi chiaramente inserita dal costituente a sostegno della parità, il giudice costituzionale si è trovato sin da subito a valutare la possibilità che l'espressione «secondo i requisiti stabiliti dalla legge» potesse legittimare una differenziazione legislativa sulla base delle differenze di sesso nell'accesso ai pubblici uffici. La questione viene affrontata dalla Corte nella decisione 56 del 1958 ove il giudice costituzionale considera legittima tale possibilità e afferma che

mentre alcuni interpreti ritengono che tra “i requisiti” possa ricomprendersi il sesso delle persone, altri sono d'avviso che tali requisiti siano quelli occorrenti per accedere ai pubblici uffici in generale o a determinati pubblici uffici, esclusa ogni possibilità di far riferimento al sesso ... nel caso del primo comma dell'art. 51, se per “requisiti” si dovessero intendere quelli generali o particolari stabiliti dalla legge ad esclusione del sesso, la disposizione apparirebbe piuttosto pleonastica, in quanto è ovvio che tutti gli aspiranti ad un pubblico ufficio debbono possedere, siano uomini o siano donne, i requisiti di capacità, età, idoneità fisica e intellettuale, e così via, occorrenti per accedervi ... si può dedurre che l'Assemblea costituente fu orientata nel senso che, tanto per l'ammissione ai pubblici uffici in generale quanto per l'ammissione in Magistratura, il canone fondamentale fosse quello dell'eguaglianza dei sessi, salve le modalità di applicazione rimesse alla legge<sup>68</sup>.

Quanto affermato nel 1958 viene ribadito e specificato due anni dopo, nella decisione 33 del 1960. La questione riguardava la presunta illegittimità di una normativa degli anni venti la quale escludeva le donne da tutti i pubblici uffici che comportassero l'esercizio di diritti e potestà pubbliche. Nella sentenza la Corte

maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

<sup>67</sup> Come noto, al fine di superare la giurisprudenza costituzionale espressa nella decisione 442/1995, l'articolo 51 della Costituzione è stato novellato con l. cost. 1/2003 con l'aggiunta, al primo comma, del seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». In tema di quote rosa elettorali si rimanda a E. PALICI DI SUNI, *Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali*, Torino, Giappichelli, 2004; G. BRUNELLI, *Donne e Politica*, Bologna, il Mulino, 2006.

<sup>68</sup> A sostegno di quanto affermato la Corte inoltre aggiunge: «Del resto, anche gli articoli 29 e 37 della Costituzione partono da un presupposto non ispirato ad un'assoluta e indiscriminata parità livellatrice fra uomini e donne: l'art. 29, deferendo alla legge di fissare i limiti a garanzia dell'unità familiare; l'art. 37, assicurando, a favore della donna, condizioni di lavoro consone alla sua essenziale funzione di sposa e di madre. E per quanto si tratti di un'altra materia e si tratti di una norma formulata in modo differente, può richiamarsi anche l'art. 52, secondo comma, il quale, nei riguardi del servizio militare obbligatorio, rinvia ai limiti e modi stabiliti dalla legge. Ora, non pare negabile che, in tali limiti e modi, possa comprendersi un trattamento delle donne diverso da quello degli uomini».

proclama l'illegittimità costituzionale di una tale esclusione *tout court* e tuttavia ribadisce che in casi determinati l'appartenenza all'uno o all'altro sesso costituisce un "requisito attitudinario" che il legislatore può legittimamente considerare<sup>69</sup>.

Con la decisione 33 del 1960 il giudice costituzionale introduce il concetto di "attitudine di genere" quale elemento di fatto di differenziazione fra uomini e donne sulla base del quale il legislatore è abilitato a disegnare discipline differenziate. Tale idea di fondo viene confermata dalla Corte nella decisione 123 del 1969 in una causa riguardante la presunta incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 37 della Costituzione dell'art. 140 del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette (approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), in quanto tale articolo disponeva che venissero mantenuti in servizio gli impiegati delle esattorie fino al 55 anno di età, se donne, ed al 60 anno, se uomini. Nel considerare la questione come non fondata la Corte ribadisce il concetto per il quale il principio di eguaglianza sostanziale garantito in Costituzione esige un trattamento diverso per situazioni diverse<sup>70</sup> e tuttavia la decisione partendo proprio dal presupposto principio di eguaglianza sostanziale, devia nel merito dai fini precipui cui il secondo comma è volto attraverso il richiamo al concetto di attitudine affermando che

Già è stato rilevato che sussistono innegabilmente particolari attitudini, che rendono i cittadini dell'uno o dell'altro sesso idonei a determinati uffici, e di tali attitudini il legislatore può tenere discrezionalmente conto

e dunque che

se il legislatore è partito dal presupposto che la attitudine al lavoro, in via di massima, viene meno nella donna prima che nell'uomo, in genere di maggiore resistenza fisica, non può dirsi che siffatta valutazione del legislatore sia arbitraria.

Alla differenziazione sulla base del concetto di "attitudine di genere" la Corte aggiunge poi il richiamo al dettato costituzionale ed in particolare all'art. 37

<sup>69</sup> A tale proposito la Corte afferma: «l'inciso "secondo i requisiti stabiliti dalla legge" non sta punto a significare che il legislatore ordinario possa, senza limiti alla sua discrezionalità, dettare norme attinenti al requisito del sesso, ma vuol dire soltanto che il legislatore può assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, come condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico: un'idoneità che manca agli appartenenti all'altro sesso o è in possesso di costoro in misura minore, tale da far ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire».

<sup>70</sup> Ed afferma a tal proposito che: «la Costituzione non vuole un livellamento generale, né una eguaglianza meccanicamente applicata, ma - tenendo conto delle esigenze dell'ordine giuridico e sociale - non si può prescindere dalla ragionevole differenziazione di rapporti e di situazioni. In riferimento ad obbiettive diversità, sarebbe infatti contrario al principio di eguaglianza un trattamento non differenziato».

interpretato esclusivamente come norma posta a garanzia della funzione familiare della donna lavoratrice affermando che

Per altro, la norma impugnata non viola, sotto un diverso profilo, il principio di parità di diritti della donna lavoratrice. Ed invero, la norma costituzionale non afferma soltanto questa parità, ma intende altresì salvaguardare l'essenzialità della funzione familiare della donna. Perciò, rimette al legislatore il potere di fare alla donna un trattamento differenziato, stabilendo condizioni di lavoro che le permettano di curare gli interessi familiari. La Corte ritiene che rientri fra questi poteri, sia pure in modo indiretto, anche quello di limitare nel tempo il periodo in cui la donna venga distratta dalle cure familiari e di consentire che, giunta ad una certa età, essa torni ad accudire esclusivamente alla famiglia, con l'apporto anche di quella pensione che le spetta. L'art. 37 fa espressamente una riserva di legge per il limite minimo di età per il lavoro salariato della donna; e le ragioni che suffragano tale riserva possono, quando meno in parte, valere per la fissazione di un limite massimo di età in connessione con l'assicurazione generale obbligatoria.

Dalla lettura della giurisprudenza costituzionale fino a tale momento pare dunque emergere l'idea che sussista fra i generi una differenziazione in termini attitudinali legata alla funzione familiare cui la donna è vocata e tale attitudine riguarderebbe in generale tutte le donne come categoria indipendentemente dal loro essere nei fatti effettivamente mogli, madri, entrambe le cose o donne nubili.

Tale approccio interpretativo alla differenziazione di genere subisce una importante svolta nella giurisprudenza costituzionale solo alla metà degli anni ottanta con la decisione 137 del 1986.

Oggetto del giudizio era l'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali il quale, vietava il licenziamento delle lavoratrici assicurando, ad esse stabilità nel posto di lavoro fino al cinquantacinquesimo anno (età in cui le stesse conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia), anziché al sessantesimo anno di età come per i lavoratori uomini.

La Corte, che considera l'eccezione di costituzionalità fondata, non si spinge in tale circostanza a ribaltare quanto affermato nella giurisprudenza precedente attraverso una revisione del concetto di "attitudine femminile" e tuttavia offre una interpretazione evolutiva del concetto stesso volta a tentare di emancipare la donna da quel complesso di limiti che l'idea di attitudine le comportava. Nella decisione, in effetti, in parte la Corte ribadisce l'idea che esista una attitudine di genere affermando che

in epoca ormai remota sono state emanate norme limitative specie in considerazione della diversa attitudine della donna rispetto all'uomo

e che

Il termine "attitudine" è comprensivo, tra l'altro, in particolare (sent. n. 123/69) della capacità al lavoro e della resistenza fisica. E la valutazione di siffatto elemento

secondo norme all'epoca vigenti, cioè nel 1939, nel 1947, nel 1952, anni di emanazione delle normative impugnate, è stata ritenuta da questa Corte (sentt. nn. 123 e 137/69) conforme ai precetti costituzionali allora invocati.

Tuttavia la Corte afferma anche che

Non può, però, ritenersi che l'attitudine nel campo del lavoro abbia carattere di staticità tanto che le valutazioni che la riguardano debbano rimanere nel tempo sempre identiche e fisse. Invece, essa ha un valore dinamico e muta nel tempo, specie con l'evolversi delle condizioni socio-economiche e con l'avvento di nuove tecnologie.

La Corte parte dalla considerazione per la quale la società italiana negli anni precedenti è andata incontro dei profondi mutamenti sociali seguiti a importanti riforme normative:

la legge sulla tutela della maternità (legge 30 dicembre 1971 n. 1204) ha portato, tra l'altro, il potenziamento dei servizi sociali (per es. asili nido e locali all'interno della fabbrica per la cura dei bambini delle lavoratrici-madri ecc.); le leggi di riforma della scuola hanno potenziato la scuola materna attribuendole un ruolo più spiccatamente sociale (legge 18 marzo 1968 n. 444; d.p.r. 31 maggio 1974 n. 420; legge n. 349/74; D.L. n. 13/76 ecc.). Si è sviluppata ed in concreto attuata con vari provvedimenti legislativi, la nuova politica di intensificazione dei servizi sociali più rispondenti ai nuovi bisogni della diversa vita familiare ed alle esigenze di un nuovo rapporto tra tempo di lavoro e tempo libero. La legge di riforma del diritto di famiglia (legge 19 giugno 1975 n. 151) ha, tra l'altro, sancito la parità tra coniugi ... Ma soprattutto l'avvento di nuove tecnologie, la maggiore diffusione ed utilizzazione delle macchine o in aiuto o addirittura in sostituzione del fattore umano in tutti i settori della produzione (industria, agricoltura e commercio) hanno prodotto radicali cambiamenti dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro». A parere della Corte questa evoluzione «ha inciso profondamente non solo sulle condizioni di lavoro che la riguardano in modo particolare ma anche sull'attitudine lavorativa [della donna]» facendo dunque venire meno quelle ragioni e condizioni che prima potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo.

È evidente dalla lettura della decisione che la Corte del 1986 ritiene sussistenti delle attitudini di genere e le considera in effetti quali elementi che possono essere presi in considerazione dal legislatore nelle proprie determinazioni normative; tuttavia, a ciò non consegue che ogni genere di differenziazione può essere considerata legittima e la discrezionalità del legislatore in questo senso risulta limitata dall'obbligo di coerenza cui lo stesso è tenuto in relazione al tipo di società che l'apparato giuridico normativo del paese organizza.

Non è inutile osservare come tre anni prima della decisione 137 la Consulta si sia trovata a decidere sulla legittimità costituzionale di una serie di normative fra loro

collegate<sup>71</sup> le quali operavano una forma di discriminazione nei confronti del sesso maschile giacché escludevano di fatto gli uomini dall'accesso all'insegnamento nelle scuole materne<sup>72</sup>.

La lettura della decisione 173 del 1983 preannuncia, in parte, quanto poi affermato dalla medesima Corte nell'86 giacché è in tale precedente decisione che il giudice costituzionale collega l'interpretazione del concetto di attitudine di genere all'evoluzione sociale e giuridica del paese.

Nella decisione la Corte accoglie le considerazioni del Tar delle Marche che in qualità di giudice a quo osserva come

la funzione familiare della donna, riconosciuta dall'art. 37 Cost., non valga certo a spiegare l'esclusione degli uomini dalla scuola denominata come materna; questa stessa denominazione rispecchierebbe concetti ormai superati, difettando apprezzabili ragioni che, in ordine alla lamentata discriminazione, possano collegarsi ad incompatibilità funzionali alla stregua della scienza, dalla tecnica o dal complesso della metodologia didattica» e inoltre che «la disciplina in questione sarebbe rimasta su basi normative arretrate e in contrasto con i principi della moderna scienza pedagogica.

La Corte prosegue affermando che

nell'elaborazione dei testi normativi è infatti prevalsa la tendenza all'esclusiva assunzione del personale femminile. Il legislatore avrebbe ravvisato in questa scelta una più efficace garanzia del proficuo svolgimento del compito da esso attribuito alla scuola materna, che sarebbe quello di supplire alla famiglia, accentuando il ruolo della donna quale responsabile dell'educazione infantile. Ma il tradizionale criterio della "maestra-mamma", alla quale bastano amore, intuito e pazienza, sebbene valido sotto altro riguardo, sarebbe superato e restrittivo per quel che concerne il caso in esame, dal momento che, come dimostrerebbero i più recenti studi, la scuola preparatoria deve costituire un mondo nuovo, un'organizzazione che offra "al bambino un ambiente differente da quello domestico". Ma anche a voler prescindere da simili considerazioni, continua il TAR, e ad ammettere che la scuola suddetta costituisca una proiezione della famiglia, resta il fatto che le indagini scientifiche di psicologia infantile e pedagogia son venute valorizzando la funzione paterna, fondamentale quanto quella materna per lo sviluppo della personalità del bambino.

<sup>71</sup> Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo denuncia l'intero complesso delle norme che regolano la frequenza della scuola magistrale, l'ammissione ai relativi esami di abilitazione e l'attività didattica nella scuola del grado preparatorio per poi censurare, "in particolare", disposizioni, per cui, tecnicamente, il giudizio di legittimità costituzionale riguardava gli artt. 39 e 41 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 (modificato dal R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 legge n. 470 del 1958), e gli artt. 6 R.D. n. 1286/33 e 4, 9 e 14 della legge n. 444 del 1968.

<sup>72</sup> La normativa oggetto del giudizio utilizzava il sostantivo esclusivamente al femminile per riferirsi a "le insegnanti" delle scuole magistrali e a "le privatiste" ammesse all'esame di abilitazione all'insegnamento.

5. – Dalla analisi delle esperienze considerate emerge come in due su tre, nell'esperienza statunitense come in quella italiana, fra gli impulsi alla parità tra i generi figurino casi concernenti una discriminazione nei confronti del sesso maschile quasi che tale prospettiva sia stata in effetti utile a cogliere aspetti discriminatori i quali, fin quando perpetrati solo nei confronti delle donne, non erano stati ben focalizzati.

Dallo studio dei casi riportati emerge tuttavia un percorso in realtà più complesso, che vede un parallelo processo di emancipazione di entrambi i generi dai limiti che un preconceito culturale circa il ruolo tradizionale maschile e femminile in ambito sociale aveva condotto a porre e a considerare come dato naturale. In un noto contributo sulla Costituzione italiana e sui lavori della Costituente Piero Calamandrei ebbe ad affermare che

La Costituzione ... non fu una Costituzione rivoluzionaria, nel senso che consacrassero in formule giuridiche una rivoluzione politicamente già compiuta... Qualcuno avrebbe voluto che si desse alla Costituente non solo il compito di ricostruire in forma repubblicana le strutture fondamentali dello Stato, ma anche quello di deliberare almeno alcune fondamentali riforme di carattere economico-sociale, che rappresentassero l'inizio di una trasformazione della società in senso progressivo: avrebbe voluto cioè che la nuova Costituzione dovesse essere non semplicemente "organizzativa" dei congegni di governo (dello Stato-apparato), ma anche "ordinativa" della vita sociale italiana (dello Stato-comunità). Ma questa idea non fu accolta; o per dir meglio fu raccolta a metà, per dare ai suoi sostenitori l'illusione che non fosse stata respinta del tutto. Tra il tipo di Costituzione breve, meramente organizzativa dell'apparato dello Stato, e il tipo di Costituzione lunga, che fosse anche ordinativa della società, l'Assemblea costituente scelse un tipo di Costituzione lunga, cioè contenente anche una parte ordinativa: la quale però, invece di esser volta ad effettuare una trasformazione delle strutture sociali, si limitava a prometterla a lunga scadenza, tracciandone il programma per l'avvenire<sup>73</sup>.

Se il giurista in tale lavoro si riferiva specificatamente alla evoluzione sociale nella dimensione pubblica in relazione alle diverse visioni del mondo conservatrici borghesi e rivoluzionarie di sinistra<sup>74</sup> presenti nella costituente, ciò non toglie che le medesime osservazioni sembrano ad oggi illuminanti anche nella descrizione del percorso evolutivo di genere nell'Italia repubblicana ove il disposto costituzionale realizza la prudenza del compromesso senza impedire lo slancio futuro della emancipazione. Nel corso degli anni ottanta, in Italia, ad una evoluzione legislativa e giurisprudenziale che progressivamente valorizza la figura paterna all'interno della

<sup>73</sup> P. CALAMANDREI, *La Costituzione*, in AA.VV., *Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza, 1955, p. 212.

<sup>74</sup> Non a caso il giurista conclude affermando che «per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa». Ivi, p. 215.

famiglia<sup>75</sup> corrisponde una giurisprudenza che correlativamente emancipa la donna dai limiti che le erano stati imposti in virtù della funzione familiare che le veniva attribuita pur senza arrivare a negare in radice tale ruolo i cui caratteri essenziali, una volta superate le discriminazioni irragionevoli, restano garantiti ed anzi sono probabilmente affermati con maggiore sicurezza.

La storia del percorso di emancipazione femminile conferma in effetti lo stretto legame sussistente fra evoluzione della società tutta in termini culturali e lotta alla discriminazione e rende evidente come siano miopi quelle prospettive per le quali la semplice rimozione di emblematiche differenziazioni normative fra uomini e donne (l'esclusione dal voto, il divieto di accesso a determinate professioni) rappresenti il punto di arrivo di questo stesso percorso di emancipazione piuttosto che il momento a partire dal quale tale cammino inizia coinvolgendo, fra l'altro, anche il ruolo maschile e i limiti e i condizionamenti nei quali anch'esso è posto.

<sup>75</sup> Cfr. nota 65.